SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

329ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1978

Presidenza del vice presidente CATELLANI,
indi del vice presidente CARRARO

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni e modifiche al calendario dei lavori per il periodo dal 7 al 17 novembre 1978 . . . . . *Pag.* 14300

Calendario dei lavori per il periodo dal 21 al 24 novembre 1978 14300

CONGEDI 14263

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 14263

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 852:

PRESIDENTE 14263
BORGHI (*DC*) 14263

Discussione:

« Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti » **(1304)**, d'iniziativa del senatore Manente Comunale e di altri senatori;

« Modificazioni in materia di contribuzione individuale dovuta dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti » **(1349)**.

Approvazione del disegno di legge n. 1304:

CAZZATO (*PCI*) . . . . . *Pag.* 14295
CENGARLE (*DC*) 14298
MANENTE COMUNALE (*DC*), *relatore* . . . 14296
PICCINELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 14296

Discussione e approvazione:

« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato » **(1429)** (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*):

MAFFIOLETTI (*PCI*) 14263
MURMURA (*DC*), *relatore* . . . 14265 e *passim*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

NENCIONI (*DN-CD*) . . . . . *Pag.* 14269, 14270
PANDOLFI, *ministro del tesoro* . . 14266, 14270
RICCI (*DC*) 14274
SIGNORI (*PSI*) 14273

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro » **(1323)**, d'iniziativa dei deputati Pezzati ed altri; Mancini Vincenzo ed altri (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*):

GAROLI (*PCI*) 14275
GRAZIOLI (*DC*) 14277
MANENTE COMUNALE (*DC*) 14294
PACINI (*DC*), *relatore* . . . . . 14278 e *passim*
PICCINELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 14278 e *passim*
* PISANÒ (*Misto-MSI-DN*) . . . . . *Pag.* 14276
TALAMONA (*PSI*) 14293

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 14301

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDI' 16 NOVEMBRE 1978 14306

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (ottobre-dicembre 1978)

Integrazioni 14299

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del vice presidente CATELLANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

PALA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo per giorni 5 il senatore Cipellini.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

DELLA PORTA, COSTA, SALERNO, BEVILACQUA. — « Trattamento di pensione per invalidi e mutilati civili » (1460);

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — MANCINO. — « Modifica del secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione » (1461).

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 852

BORGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI. A nome della 7ª Commissione permanente chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino » (852).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato » (1429)
(*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato », già approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Maffioletti. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Il Gruppo comunista è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge che prevede la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato. È noto che il trattamento economico dei dipendenti dello Stato

è stato particolarmente frenato a causa della diversa incidenza del sistema di scala mobile e che attualmente è sperequato rispetto all'indice medio delle retribuzioni del settore privato. Indubbiamente esso va riconsiderato — e attualmente è sottoposto all'attenzione del Governo e delle forze sindacali — ma nel frattempo è urgente approvare questo disegno di legge. Vogliamo però precisare, in questa visione e convinti di questa urgenza, che non si può proseguire su questa strada, sulla strada cioè dell'approvazione in via successiva, con una legge cosiddetta di copertura, di accordi sindacali che stabiliscono l'ammontare di spese in modo predeterminato, senza che sia possibile attuare un minimo di programmazione finanziaria e quindi senza che sia possibile attuare le nuove norme relative al bilancio dello Stato, che stabiliscono che queste previsioni siano certe e coordinate.

Occorre quindi stabilire un nuovo tipo di rapporto tra la negoziazione nel settore pubblico e la legislazione; occorre una maggiore certezza per quanto riguarda il rispetto delle scadenze e occorre infine una controparte unica in tutto il settore pubblico — e questo è importante ai fini del coordinamento della politica retributiva —, una controparte sulla quale potremo discutere ma che non vedo distante nè staccata dall'organizzazione della pubblica amministrazione.

È necessario inoltre regolare una procedura che garantisca, in questo rapporto, diverso dall'attuale, tra la negoziazione e la legge, un intervento del Parlamento in grado di attuare correttamente le nuove norme sul bilancio che possono consentire una programmazione finanziaria e quindi una politica della spesa più coerente. Altrimenti, sfuggirà completamente al Parlamento qualsiasi possibilità di previsione e ci troveremo sempre a dover emanare leggi di copertura, con una predeterminazione di spese dettata al di fuori degli organi costituzionali.

L'occasione ci sarà prossimamente in sede di discussione, che il Senato si appresta a fare, sulla mozione relativa alla cosiddetta giungla retributiva. Uno dei punti in discussione sarà l'ipotesi di una legge quadro per tutto il pubblico impiego, una legge-quadro che dovrà regolare le procedure, le controparti, l'efficacia della negoziazione e quindi disciplinare questo rapporto in termini nuovi per rendere il negoziato per i settori pubblici più efficace e più conforme alla Costituzione.

Con queste precisazioni noi quindi diamo voto favorevole. Colgo l'occasione anche per criticare il Governo rispetto ad un metodo seguìto che è quello di avere aggiunto alla legge cosiddetta di copertura finanziaria norme che riguardano i militari che potevano essere dettate con separato provvedimento di legge. Sicchè se queste norme risultassero per caso inique o mal formulate il Parlamento si troverebbe nella condizione pratica di non poterle migliorare nè correggere. Infatti in questa occasione si farebbero saltare i tempi della copertura finanziaria che è tanto attesa dal personale dello Stato e che già è stata approvata dalla Camera dei deputati. Sicchè non possiamo assumerci la responsabilità di rinviare alla Camera il provvedimento o di modificarlo per una parte, tra l'altro, che è aggiunta rispetto alla copertura finanziaria perchè le norme riguardanti i militari potevano benissimo formare oggetto di una diversa disposizione di legge.

Dico questo perchè dalla lettura dell'articolo 3 del disegno di legge si nota una cifra differente per quanto riguarda il personale della marina, dell'esercito, dell'aeronautica e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza eccetera: si prevede per queste categorie un importo di lire 35.000 per quanto riguarda la 13ª mensilità. Facendo un raffronto con le categorie civili si nota una sperequazione a danno del personale militare, a meno che la differenza non sia dovuta alla valutazione da parte del Governo di indennità particolari che vengono corrisposte ai militari. Questo io voglio sottolinearlo perchè è un'occasione anche questa per cambiare metodo: per evitare che il Parlamento non possa intervenire su materie come queste che richiedono chiarimenti e possono richiedere eventuali emendamenti. Occorre quindi che una legge di copertura finanziaria di un decreto del Presidente della Repubblica che riguardi cate-

gorie sottoposte alla negoziazione sindacale in base all'articolo 9 della legge n. 382 non sia commisto con altri provvedimenti che hanno la loro autonomia e richiederebbero un'attenta valutazione per evitare errori. In questo caso chiedo chiarimenti per evitare il ritardo del rinvio della legge alla Camera dei deputati.

Ho voluto sollevare questo problema che si lega ad un discorso complessivo, che è di approvazione del disegno di legge, ma è un pressante invito al Governo perchè i metodi adottati siano cambiati nel senso anzidetto. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo comunista.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore che invito anche ad illustrare l'ordine del giorno da lui presentato. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Il Senato,

rilevato che il disegno di legge per la copertura finanziaria concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato non prevede la concessione al personale militare dell'importo mensile di lire 20.000, già percepito dal personale civile sin dal 1° luglio 1975 quale anticipazione sui futuri miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale 1976-78;

tenuto conto che tale somma è già stata corrisposta al personale militare con la 13ª mensilità degli anni 1976 e 1977;

considerato che la suddetta corresponsione non può ritenersi erogazione *una tantum* in quanto il provvedimento legislativo con il quale è stata concessa non la qualifica come tale;

considerato che il trattamento economico fondamentale del personale militare è agganciato al corrispettivo trattamento dei dipendenti civili dello Stato;

riconosciuta l'esigenza che il trattamento economico di tutti i dipendenti dello Stato deve essere ispirato a criteri di chiarezza ed al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni economiche di tutte le categorie;

attesa la necessità di non creare sperequazioni ingiustificate tra personale civile e militare;

tenuto conto che la mancata corresponsione delle suddette 20.000 lire mensili al personale militare disattenderebbe una legittima aspettativa del personale suddetto, nel quale potrebbe ingenerarsi la convinzione di una inadeguata tutela dei propri diritti da parte degli organi istituzionalmente a ciò preposti;

tenuto conto della necessità di procedere con urgenza all'approvazione del provvedimento in esame,

impegna il Governo:

a riferire al Senato in maniera ampia sulla intera problematica del pubblico impiego, onde superare le denunciate disparità di trattamento tra dipendenti civili e militari dello Stato, nel contempo indicando gli oneri finanziari e le possibilità di farvi fronte.

9. 1492. 1. MURMURA

M U R M U R A , *relatore*. Signor Presidente, in realtà le linee dell'intervento del collega Maffioletti coincidono con il dibattito in Commissione e con la relazione che, a nome della Commissione, ho avuto l'onore di presentare all'Assemblea. Certo è che il sistema realizzato prima con la legge n. 775 dell'ottobre 1970 e poi con l'articolo 9 della legge n. 382, ha dimostrato la sua inconciliabilità con il governo della spesa pubblica anche in direzione del pubblico impiego. Il recepimento puro e semplice di accordi assunti in sede sindacale, con le implicazioni e con le conseguenze che comporta, può anche sfiorare i limiti della illegittimità costituzionale ma comunque contrasta con un sano, sereno governo della vita economica del paese e della società. È per queste ragioni che anche nella relazione si è accennato alla opportunità di un ripensamento di tutta la materia. Io mi auguro che il Parlamento voglia su questa linea prose-

guire e portare avanti appunto questa linea in una sua maggiore presenza, in una centralità del Parlamento che non deve servire solo per trasformare questo in amministratore, ma per farne il legislatore, il creatore della normativa alla quale tutti, Governo e cittadini, debbono uniformare ogni proprio comportamento.

Con queste considerazioni e con queste meditazioni raccomando nuovamente all'Assemblea l'approvazione del provvedimento. In sede di esame degli articoli potranno essere forse modificate o integrate alcune norme alla luce di alcune valutazioni che l'Assemblea, udito il rappresentante del Governo, il ministro Pandolfi, potrà adottare.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno esso risponde alla esigenza di armonizzazione del trattamento retributivo di tutti i dipendenti della pubblica amministrazione. È questo un argomento del quale da più tempo si va parlando, intorno al quale si sono accese dispute, si sono svolte indagini, si sono date delle indicazioni. Purtroppo, però, tutto questo complesso e difficile lavoro non ha trovato uno sbocco vero e sereno per evitare una serie di lamentazioni molte delle quali fondate.

Rendendomi conto della impossibilità, allo stato attuale, di modificare il disegno di legge che ci perviene dall'altro ramo del Parlamento, anche per la difficoltà, non solo di reperire le somme, ma anche di operare in direzione di una armonizzazione completa del settore, ho presentato questo ordine del giorno con il quale si impegna il Governo a riferire al Senato su tutta questa materia indicando, altresì, le soluzioni che esso propone, i mezzi di cui dispone, la volontà di una concreta operazione di verità, di giustizia e di rispetto nei confronti di tutti i dipendenti, siano essi militari o civili.

In questo quadro ritengo si debba tener presente il problema dei dirigenti generali della pubblica amministrazione, dei dirigenti dell'amministrazione cosiddetta civile e di coloro i quali sono ad essi parificati perchè Governo e Parlamento devono rivolgere la loro attenzione a questa categoria, specie dopo che numerosi e giusti miglioramenti, sempre inferiori comunque alle esigenze, sono stati attribuiti ad altre categorie di pubblici dipendenti.

Con questa prospettiva e in questa visione, raccomando l'accettazione dell'ordine del giorno che ho presentato.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro del tesoro, che invito anche ad esprimere il suo avviso sull'ordine del giorno presentato.

P A N D O L F I , *ministro del tesoro.* Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio anzitutto il relatore, senatore Murmura, per l'illustrazione dell'ordine del giorno presentato e, se mi è consentito, in generale anche per l'opera che egli svolge come presidente della Commissione affari costituzionali del Senato.

Vorrei rifarmi sia ad alcune questioni di carattere più generale che riguardano la materia qui trattata, sia in ispecie al senso — mi pare — dell'intervento del senatore Maffioletti.

Per quanto riguarda la necessità che la materia generale del pubblico impiego trovi un migliore assetto sia per quanto riguarda l'apparato destinato in seno all'Esecutivo a trattare unitariamente i problemi della pubblica amministrazione, sia per quanto riguarda le procedure negoziali, sia infine per quanto riguarda la competenza finale del Parlamento anche in ordine al governo della spesa pubblica che è il quadro generale di riferimento, vorrei dare assicurazione al Senato che il Governo si atterrà in tempi brevi all'impegno assunto davanti alla Camera dei deputati il 31 ottobre scorso in occasione del dibattito su questioni specifiche e su questioni generali relative alla pubblica amministrazione.

Vorrei ricordare che la Camera ha impegnato il Governo ad unificare le competenze e le procedure contrattuali, così da consentire un'unica sede negoziale e da assicurare certezza ai procedimenti di approvazione degli accordi. La Camera ha ancora impegnato il Governo a determinare un ristretto numero di contratti, per ciascuno dei quali sarà specificato il numero dei dipendenti interessati, il costo unitario medio, gli oneri

riflessi, la spesa complessiva, le risorse per farvi fronte, le interrelazioni con gli altri settori, tenendo conto delle iniziative legislative di riforma già all'esame del Parlamento. La Camera ha infine impegnato il Governo a dare avvio immediato ad una trattativa contestuale per i contratti relativi al triennio 1979-1981, tenuto conto del fatto che la generalità degli accordi scadrà nei prossimi mesi e valutando all'interno delle compatibilità economiche e finanziarie per il triennio le questioni perequative tuttora pendenti.

Questa è una linea che è ben presente all'iniziativa del Governo e che, se attuata come dovrà essere attuata, potrà giovare ad un migliore controllo da parte del Parlamento sulle questioni generali che riguardano il pubblico impiego, ivi compresa la parte concernente il rilievo sulla spesa pubblica che l'assetto del pubblico impiego normalmente comporta.

Vorrei dare altresì notizia al Senato che un primo passo nell'adempimento degli impegni che il 31 ottobre sono stati presentati dalla Camera dei deputati al Governo è stato compiuto con la proposta che il Governo ha rivolto al vertice delle confederazioni sindacali dei lavoratori per quanto riguarda questo primo avvio delle trattative contrattuali unitarie e contestuali per il triennio 1979-1981 Il Governo, nel testo presentato alle confederazioni dei lavoratori, ha anzitutto richiamato il significato della risoluzione parlamentare del 31 ottobre, ma ha aggiunto anche qualche cosa di più specifico, dando già, ad esempio, una prima linea di politica salariale per il pubblico impiego nel triennio 1979-1981. Vorrei dare lettura di questa parte che mi sembra importante venga acquisita agli atti parlamentari perchè è il primo passo concreto che il Governo ha posto in essere dopo il dibattito di fine ottobre.

Leggo testualmente: « Il Governo ritiene di potere sin da ora indicare, in coerenza con la sua proposta generale di politica economica presentata il 31 agosto 1978 e illustrata alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, obiettivi e vincoli di politica salariale per il pubblico impiego relativi al triennio 1979-1981. Dovranno essere osservati due ordini di condizioni: *a*) la strategia complessiva di politica economica si dovrà sviluppare secondo le regole di finanza pubblica, di politica salariale per gli altri settori produttivi, di politica del lavoro distintamente indicate nella proposta governativa; si sottolinea in particolare, per il suo diretto rilievo, la linea di finanza pubblica secondo la quale nel triennio 1979-81 si dovrà ridurre sia il disavanzo di parte corrente sia il fabbisogno complessivo del settore pubblico allargato in rapporto al prodotto interno lordo; *b*) le misure specifiche per il settore del pubblico impiego dovranno determinare una significativa inversione di tendenza nella produttività: in particolare si dovranno eliminare sprechi e realizzare economie attraverso la fissazione di *standards* che impediscano la divaricazione tra numero di addetti e servizi resi, come nel caso del rapporto tra personale della pubblica istruzione e popolazione scolastica.

Altre misure, accompagnate quando necessario da investimenti nelle infrastrutture, riguarderanno, in tempi e modi da convenirsi, una diversa distribuzione giornaliera e settimanale dell'orario di lavoro, anche al fine di ridurre l'assenteismo.

Poste tali condizioni, il Governo ritiene compatibile, per il triennio 1979-1981, assicurare una dinamica salariale per il pubblico impiego che porti gradualmente all'obiettivo, nel 1981, di un aumento annuo delle retribuzioni pari all'aumento del prodotto interno lordo a 'prezzi correnti ».

Un piccolissimo commento a quest'ultimo capoverso che è la parte dispositiva della proposta del Governo alle confederazioni sindacali dei lavoratori: la linea di politica salariale per il pubblico impiego comporta per il 1981 come obiettivo da raggiungersi gradualmente la copertura con salario dell'aumento di produttività che si misura normalmente con l'aumento in termini reali del prodotto interno lordo. Questa misura che è diversa da quella proposta per la politica salariale degli altri settori produttivi si rende necessaria — ed è per questo che si sottolineano le condizioni perchè essa sia realizzabile — in quanto, come è

noto, la dinamica retributiva del pubblico impiego non ha evitato perdite nel potere di acquisto: quindi ha comportato la non copertura del salario, la non protezione di esso dalla erosione monetaria prodotta dall'inflazione. Poichè la pubblica amministrazione è il cuore dello Stato — mi piace sottolinearlo in questa discussione — credo che sia necessario considerare un traguardo di politica salariale quello che il Governo ha ritenuto di indicare responsabilmente.

Vorrei anche sottolineare che un traguardo come quello indicato può essere raggiunto a condizione che le regole generali di politica economica che il Governo ha indicato siano soddisfatte; in caso contrario si determinerebbe una condizione di finanza pubblica che, favorevole eventualmente nel breve periodo ad un miglioramento delle retribuzioni del personale della pubblica amministrazione, a lungo andare porrebbe delle condizioni di incompatibilità tali da vanificare il risultato eventualmente ottenuto nel breve o nel brevissimo periodo.

Ho ritenuto di profittare di questa circostanza per esporre, sia pure in maniera molto elementare e sintetica, la linea che il Governo intende seguire per il pubblico impiego, in quanto ritengo si sia alla vigilia di una importante svolta operativa, legata alla presentazione in Parlamento di un disegno di legge-quadro per le procedure negoziali, alla negoziazione triennale contestuale per tutto il pubblico impiego, e legata anche alla volontà del Governo di risolvere il problema di un apparato unificato dell'Esecutivo per tutti i problemi della pubblica amministrazione. Pongo molto l'accento sui problemi di carattere infrastrutturale, perchè non è possibile in una pubblica amministrazione ben ordinata separare in una maniera netta i problemi dell'amministrazione del personale dai problemi della dotazione dei necessari strumenti e infrastrutture.

L'esposizione che mi sono permesso di compiere credo giovi anche alla risposta che mi accingo a dare alla cortese richiesta dell'onorevole Presidente, di esprimere il parere sull'ordine del giorno a firma del senatore Murmura che è stato testè illustrato. Questo ordine del giorno ha una serie di premesse, nei vari paragrafi delle considerazioni iniziali, che in sostanza attengono al problema di perequazioni specifiche per il personale militare, in coincidenza con l'esame da parte del Parlamento del presente disegno di legge e direi in maniera specifica della sua seconda parte che, come ricordava con accenti critici il senatore Maffioletti, non tocca solo il problema della copertura finanziaria delle nuove misure retributive per il personale statale o per il pubblico impiego, ma aggiunge alcune norme di merito di carattere retributivo. Di questo ordine del giorno vorrei limitarmi a considerare la parte dispositiva. Si dice: « impegna il Governo a riferire al Senato in maniera ampia sulla intera problematica del pubblico impiego, onde superare le denunciate disparità di trattamento tra dipendenti civili e militari dello Stato, nel contempo indicando gli oneri finanziari e le possibilità di farvi fronte ». La parte dispositiva dell'ordine del giorno, se bene interpreto, senatore Murmura consiste in una richiesta rivolta al Governo, naturalmente in forma di impegno, come è scritto, perchè riferisca sull'intera problematica del pubblico impiego

Ho già cercato di dare una primissima anticipazione: il Governo non ha nulla in contrario a riferire in generale su problemi che, del resto, hanno formato oggetto di discussione anche nell'altro ramo del Parlamento. C'è tuttavia una connessione che non posso trascurare tra le argomentazioni contenute nella premessa e l'impegno, in quanto si tratta di riferire al Senato non solo sull'intera problematica del pubblico impiego, ma anche sul modo di superare le denunciate disparità di trattamento.

La questione è delicata in quanto, come è noto, si procede in ordine sparso: ogni categoria di volta in volta realizza un certo avanzamento, mano a mano che una categoria avanza si crea una disparità, un dislivello per le altre categorie, queste a loro volta raggiungono la posizione delle altre, ma non in maniera tale da attestarsi sulla linea di perequazione: normalmente c'è un sopravanzamento, si determina un nuovo di-

slivello e così si procede via via. La riforma cui ho accennato — ed è per questo che mi sono diffuso su questo punto — mira ad un esame contestuale della situazione retributiva di tutto il pubblico impiego, quindi potranno realizzarsi quelle condizioni che porranno termine almeno gradualmente alle anomalie attualmente esistenti. Poichè tuttavia mi sembra che la correlazione tra la premessa e questa seconda parte del testo dispositivo sia molto forte, chiederei al senatore Murmura se consente al Governo che l'ordine del giorno venga accettato come raccomandazione. Mi sono molto diffuso sull'argomento per indicare che la raccomandazione in questo caso ha delle premesse molto evidenti nella linea che il Governo sta seguendo, per cui credo, almeno in questo caso, la parola « raccomandazione » ha un significato preciso.

M U R M U R A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A , *relatore*. Accetto che il mio ordine del giorno sia accolto come raccomandazione dal Governo e non insisto per la sua votazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

P A L A , *segretario*:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 155.000 milioni per l'anno finanziario 1978 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo del 23 dicembre 1977 e di quelli sottoscritti con le note aggiuntive del 14 aprile e del 3 luglio 1978 fra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, per la corresponsione alle categorie di dipendenti indicate nel decreto medesimo, con effetto dal 1° gennaio 1978, di una somma di lire 10.000 mensili a titolo di acconto sui miglioramenti economici derivanti dal nuovo ordinamento del personale e di una integrazione della tredicesima mensilità, a decorrere dall'anno 1978 e fino alla entrata in vigore del predetto ordinamento;

b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della presente legge.

Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'attuazione dell'accordo suindicato, non operano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonchè le disposizioni analoghe previste dai successivi articoli della stessa legge e quelle di cui all'articolo 9 — secondo comma — della legge 19 luglio 1977, n. 412.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Alla lettera a), dopo le parole: « 23 dicembre 1977 » *aggiungere le altre*: « sottoscritto dalla federazione unitaria CGIL - CISL - UIL e dalla CISNAL ».

1. 1 NENCIONI, MANNO, BASADONNA, PLEBE, ARTIERI, PAZIENZA, BONINO, GATTI

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, lo emendamento è di una semplicità direi sconcertante. Siccome quegli accordi furono firmati anche dalla CISNAL, è evidente che la legge non può dire una cosa diversa da quella che è la realtà politica che risulta dai documenti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M U R M U R A, *relatore.* Onorevole Presidente, mi rendo conto delle motivazioni del senatore Nencioni, che condivido. Ritengo, però, che questo emendamento non possa essere introdotto per l'urgenza obiettiva della approvazione da parte del Senato di questo provvedimento nello stesso testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento. Del resto, la modifica richiesta è puramente formale e non incide sulla sostanza del provvedimento. Quindi, esprimo parere contrario all'accoglimento dell'emendamento.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

P A N D O L F I, *ministro del tesoro.* Mi associo alle argomentazioni dell'onorevole relatore.

P R E S I D E N T E. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

N E N C I O N I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei veramente (ormai non è possibile perchè è stato detto) che non risultasse mai dai verbali dei lavori dell'Assemblea, di un'Assemblea seria come il Senato, quanto è stato detto in questo momento. Praticamente non si nega che quei protocolli furono firmati oltre che dal Governo anche da un'altra associazione sindacale, pertanto si ammette che la legge fa una affermazione falsa, cioè non risponde alla realtà. Ma dice il senatore Murmura: benchè sia d'accordo che è un'anomalia, pure... Allora la bicameralità a che cosa serve, onorevole Presidente? Veramente io mi sento umiliato come cittadino e soprattutto come appartenente da vent'anni a questa Assemblea. Questi discorsi cinque anni fa, dieci anni fa erano inconcepibili. Sfido chiunque a portare un brano, uno stralcio di un verbale che contenga una simile affermazione. Probabilmente adesso è di moda, è una prassi, una prassi negativa. Onorevole Ministro, si afferma che dei protocolli sono stati firmati oltre che dal Governo anche da tre associazioni sindacali ed è vero il contrario, cioè che sono stati firmati dal Governo e da un'altra associazione sindacale, ma la legge deve passare così perchè il bicameralismo è un bicameralismo che non esiste nella realtà. È questione anche di serietà. Se avessi l'onore di essere presidente di questa Assemblea certamente interverrei in questi casi perchè c'è un limite anche al ridicolo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 1. 1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A, *segretario*:

Art. 2.

Con effetto dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilità del personale di cui all'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, del personale dirigente delle amministrazioni dello Stato e dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, escluso quello delle restanti aziende autonome, nonchè, se provvisti di trattamento dirigenziale, dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, dei direttori e direttori di sezione degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e dei segretari comunali e provinciali è integrato, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente articolo 1, di lire 45.000.

(*È approvato*).

Art. 3.

Con le stesse modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, agli ufficiali, con esclusione dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti provvisti del trattamento economico di cui all'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e delle Guardie forestali nonchè ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi predetti, escluso il personale militare di leva, è corrisposta a partire dal 1° gennaio 1978 una somma di lire 10.000 mensili.

Con effetto dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilità per le categorie di personale di cui al precedente comma è integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, di lire 35.000 e di una mensilità dell'assegno perequativo previsto dalla legge 27 ottobre 1973, n. 628.

P A N D O L F I , *ministro del tesoro.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A N D O L F I , *ministro del tesoro.* Il Governo ha riflettuto sulla manifestazione della volontà della Commissione affari costituzionali del Senato di modificare l'articolo 3, primo comma, in maniera tale da dire esplicitamente che le provvidenze stabilite dal medesimo primo comma dell'articolo 3 si estendono anche alle Guardie forestali. A questo riguardo vorrei offrire un chiarimento che mi sembra assolutamente sufficiente a valutare l'articolo 3, primo comma, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, come idoneo a conseguire il medesimo obiettivo che la Commissione affari costituzionali palesemente ha inteso proporsi con la formulazione esplicita, cioè con l'emendamento che compare attualmente nel documento n. 1429-*A*.

Vorrei ricordare che la mancata attribuzione ai sottufficiali e ai militari di truppa del Corpo forestale dello Stato dei benefici di cui all'articolo 3 del provvedimento è stata considerata diretta conseguenza del fatto che, mentre erano stati menzionati altri corpi del personale militare dello Stato, ciò non era avvenuto specificamente per le Guardie forestali. Tuttavia analoga situazione si è già verificata in passato per altri provvedimenti, e la non specifica o esplicita menzione delle Guardie forestali non ha minimamente impedito (ne darò ora la prova) l'estensione automatica al personale in oggetto delle norme esplicitamente riferite ad altro personale militare.

Vorrei ricordare che il primo comma dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 538, stabilisce che al personale, sottufficiali e militari di truppa, del Corpo forestale dello Stato, sono dovuti in ogni tempo e luogo gli assegni, le competenze ordinarie ed eventuali nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione stabilite per i corrispondenti gradi delle guardie di pubblica sicurezza. Quindi c'è una equiparazione tra un corpo che è specificamente menzionato nel primo comma dell'articolo 3, testo della Camera (guardie di pubblica sicurezza) e gli appartenenti al Corpo delle guardie forestali. La legge che ho ricordato, n. 538 del 1951, ha trovato applicazione in diverse circostanze: tutte le volte, cioè, che si sono stabiliti benefici generalizzati per i vari corpi di polizia non si è citato nell'apposita normativa il Corpo forestale dello Stato.

Per riferirmi ad un esempio recente, in occasione della legge 14 aprile 1977, n. 112, si è avuta copertura finanziaria per i miglioramenti economici, parallelamente a quanto si dispone con l'attuale disegno di legge, in maniera tale che pur senza la citazione specifica del Corpo forestale dello Stato si è avuta una automatica estensione dei miglioramenti previsti per le altre categorie di personale militare. Quindi sia la legge originaria n. 538 del 1951 sia la costante e coerente applicazione che se ne è data nelle occasioni successive rappresentano due elementi che mi sembra possano con tutta tranquillità consentire al Senato di restituire il

testo nella forma primitiva, come venutoci cioè dalla Camera dei deputati.

In questo senso il Governo presenta il seguente emendamento:

Al primo comma ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

3. 1

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento presentato dal Governo.

M U R M U R A , *relatore.* Onorevole Presidente, le dichiarazioni del Governo, la accertata disponibilità della stessa Ragioneria ad emanare una circolare interpretativa in questo senso, in conformità della legge n. 538 del 1951, mi spingono ad accettare l'emendamento presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 3. 1, presentato dal Governo, tendente a ripristinare il primo comma dell'articolo 3 nel seguente testo approvato dalla Camera dei deputati:

« Con le stesse modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, agli ufficiali, con esclusione dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti provvisti del trattamento economico di cui all'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia, nonchè ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, escluso il personale militare di leva, è corrisposta a partire dal 1° gennaio 1978 una somma di lire 10.000 mensili ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 4.

Con la stessa decorrenza e modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1 della presente legge, i miglioramenti economici concessi ai dipendenti civili dello Stato con lo stesso articolo sono estesi al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica.

A decorrere dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilità del personale dirigente dell'Istituto centrale di statistica è integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, di una somma di lire 45.000.

(*È approvato*).

Art. 5.

Fino all'attuazione del nuovo ordinamento del personale, nei confronti dei dipendenti dello Stato indicati nella presente legge, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza si considera la base pensionabile vigente al 31 dicembre 1977.

Per la liquidazione dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nonchè dell'indennità di licenziamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 e successive modificazioni, si considera la retribuzione computabile con la esclusione dell'acconto di lire 10.000 di cui all'articolo 1 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 6.

Agli impiegati civili di ruolo non dirigenti, al personale non di ruolo ed agli operai dello Stato destinatari dell'acconto di lire 10.000 mensili disposto con il decreto del

Presidente della Repubblica citato nell'articolo 1 della presente legge, nonchè al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica, addetti a servizi speciali per i quali sussista la esigenza di assicurarne lo svolgimento continuo, allorquando vengono comandati a prestare il normale turno di servizio nelle giornate festive, compresa la domenica, è corrisposto un compenso di lire 2.700, cumulabile con il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eventualmente dovuto in relazione al prolungamento di orario.

Il compenso di cui al primo comma assorbe, sino alla concorrenza del suo importo, le maggiorazioni sullo stipendio previste dalle vigenti norme per i turni di servizio nei giorni festivi.

(*È approvato*).

Art. 7.

La misura oraria dell'indennità di servizio notturno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e successive modificazioni, è elevata a lire 400.

L'indennità di cui al primo comma è estesa, con i medesimi criteri e modalità, al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica.

Restano salve le misure più elevate previste da particolari disposizioni di legge.

(*È approvato*).

Art. 8.

Per i permessi sindacali retribuiti di cui all'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è consentito il cumulo delle giornate di permesso relative ad amministrazioni operanti nella stessa provincia. In tale ipotesi i nominativi dei beneficiari dovranno essere segnalati, oltrechè ai Ministeri interessati, anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri e la designazione avrà durata annuale, salva la possibilità di sostituzione per i casi di decadenza dall'incarico sindacale elettivo ovvero di impedimento per cause di forza maggiore.

I permessi sindacali retribuiti sono concessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

(*È approvato*).

Art. 9.

All'onere di lire 155.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

S I G N O R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I G N O R I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo del partito socialista italiano vota a favore del provvedimento per le ragioni che sono state illustrate dal relatore e perchè si tratta di un provvedimento che prevede il finanziamento di un accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali. Tuttavia non possiamo non rilevare quello che l'onorevole Ministro ha testè affermato e cioè che in materia di pubblico impiego troppo spesso si procede in ordine sparso. Io aggiungerei che magari si procedesse in ordine sparso solo in questa materia. Certo è che per il pubblico impiego questo accade troppo spesso, tant'è che anche con il provvedimento che stiamo per votare non si può negare che si dà luogo ad una disparità di trattamento tra personale civile e personale militare.

Proprio perchè consapevole di tale disparità il senatore Murmura ha presentato un ordine del giorno che, nella sua ultima parte, impegna il Governo a riferire al Senato in maniera ampia sulla intera problematica del pubblico impiego onde superare le denunciate disparità di trattamento tra dipendenti civili e militari. Questo però non basta perchè, una volta accertata tale disparità, cosa che del resto ha riconosciuto lo stesso onorevole Ministro, è necessario procedere alla sua eliminazione, altrimenti non vedo come possiamo essere soddisfatti di un provvedimento del genere.

D'altra parte, con tutto il rispetto che ho per il ministro Pandolfi, sappiamo come vanno a finire gli inviti rivolti al Governo. Perciò, annunciando il voto favorevole, voglio qui sottolineare l'esigenza, al di là del fatto contingente, che il Governo faccia quello che è in suo potere — e che è suo dovere — perchè la disparità di trattamento che viene riconosciuta sia eliminata entro il più breve tempo possibile.

R I C C I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R I C C I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo della democrazia cristiana, annuncio il voto favorevole del Gruppo stesso al disegno di legge in esame, manifestando anche compiacimento per la solidarietà determinatasi nel consentire la attuazione degli accordi intercorsi per andare incontro alle esigenze delle categorie del pubblico impiego e in particolare degli appartenenti alle varie armi e ai vari servizi che mai come in questo momento sono stati impegnati in compiti difficili e pericolosi. Alcune armi, anzi, saranno chiamate a compiti più onerosi e, in alcuni casi, altamente specializzati, dal cui esito in qualche misura dipenderanno il risultato delle previsioni di entrata nel diverso rapporto tra fisco e contribuenti e la correzione degli squilibri che Parlamento e Governo sono impegnati a eliminare.

Credo che in una situazione difficile come l'attuale, con le vicende che in questi giorni hanno caratterizzato i rapporti tra Governo e pubblico impiego, dobbiamo cogliere l'occasione per riaffermare, al di fuori di valutazioni spesso generiche e non documentate che traggono spunto dalla insoddisfazione per la qualità dei servizi più che dalla volontà degli addetti, un atto di rinnovata fiducia nei confronti della pubblica amministrazione e degli appartenenti alle forze armate. Dobbiamo altresì formulare l'auspicio che tutti contribuiscano, in un clima di ripensamento delle proprie responsabilità, a organizzarsi non solo per ottenere miglioramenti economici, ma anche per far sì che il rapporto pubblica amministrazione-cittadini diventi il più corretto possibile.

Se a questa testimonianza di rinnovata fiducia delle forze politiche corrisponderà effettivamente una eguale solidarietà da parte delle categorie del pubblico impiego, siamo convinti che la pubblica opinione e la popolazione destinataria dei servizi stessi ne trarranno giovamento. La stessa categoria dei pubblici dipendenti troverà una maggiore solidarietà rispetto all'attuale.

Per queste considerazioni e con questo spirito, siamo lieti di annunziare il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana al provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro » (1323), di iniziativa dei deputati Pezzati ed altri; Mancini Vincenzo ed altri (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'ordinamento della professione

di consulente del lavoro », di iniziativa dei deputati Pezzati, Speranza, Iozzelli e Pontello; Mancini Vincenzo, Meucci, Danesi, Maggioni, Lucchesi, Bassi, Pisicchio, Fioret, Vernola, Matarrese, Boffardi Ines, Buro Maria Luigia, Bernardi, Moro Paolo Enrico, Sanza, Pisanu, Ferrari Marte, Giordano, Bortolani, Castellucci, Gasco, Gargano Mario, Reggiani, Di Giesi, Sinesio, Felici, Sgarlata e Colucci, già approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Garoli. Ne ha facoltà.

GAROLI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, pur mantenendo le sue riserve su taluni punti il Gruppo comunista esprimerà voto favorevole al disegno di legge 1323 che detta norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro. Crediamo sia doveroso dare un giudizio complessivamente positivo sul lavoro che è stato compiuto dalla 13ª Commissione della Camera, che ha predisposto e trasmesso al Senato il primo testo del disegno di legge, e dall'11ª Commissione del Senato che l'ha completato dopo un approfondito esame. Il testo modificato e completo che è al nostro esame risponde, a nostro avviso, ad un duplice ordine di esigenze: alle giuste aspirazioni dei consulenti del lavoro miranti a stabilire una vera disciplina della propria attività atta ad esaltare la serietà del lavoro del consulente e la sua capacità professionale e nel contempo a mettere un certo ordine nel campo dei consulenti del lavoro, campo che ha subìto specie nel passato più recente una vera e propria invasione di praticoni o comunque di elementi sicuramemente non all'altezza del compito. Questa nuova disciplina risponde alla volontà della grande massa dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane e da piccole imprese industriali e commerciali che aspirano a stabilire con il consulente del lavoro (che tiene i libri paga, che cura i rapporti con le assicurazioni sociali e alle volte è delegato anche per conto del datore di lavoro ad esplicare rapporti di carattere sindacale) un rapporto di collaborazione fondato sulla reciproca fiducia, al fine di garantire la migliore e più rigorosa tutela dei diritti dei lavoratori anche nei luoghi di lavoro dove più debole è il potere contrattuale dei lavoratori, come appunto avviene nelle piccole aziende artigiane.

Certo non è andato tutto liscio nel corso del nostro lavoro; nel corso del lavoro compiuto dall'11ª Commissione sono sorti alcuni importanti problemi ai quali ritengo opportuno accennare. Il primo ed il più importante, ad esempio, è il seguente: come dettare una disciplina seria, rigorosa anche della professione di consulente — perchè di questo si tratta, non si tratta qui di dar vita ad un nuovo ordine professionale — senza cadere nel solito errore, ossia nel solito vizio che ha caratterizzato e caratterizza i regolamenti di vita delle varie associazioni di categoria dei liberi professionisti, cioè il vizio di ordinamenti professionali troppo chiusi, quasi impenetrabili, a carattere corporativo; come conciliare insomma l'esigenza di una disciplina della professione del consulente oggi — ma l'osservazione valga per tutte le libere professioni ed i rispettivi ordini — che esalti la qualificazione e la professionalità insieme con l'esigenza di aprire gli ordinamenti professionali alla società, soprattutto ai giovani che cercano un lavoro rispondente alla loro qualifica, in modo particolare i diplomati e i laureati.

Ecco, il Senato ha risposto e risponde a questa esigenza con la proposta che dice: cominciamo ad aprire, si cominci ad abbattere gli steccati che a volte separano una categoria dall'altra; si cominci ad abbattere quelle recinzioni che alle volte contrappongono una categoria all'altra, per creare invece condizioni per lo sviluppo della collaborazione tra le categorie, per lo sviluppo della cooperazione tra le varie categorie delle libere professioni. Uno degli obiettivi ravvicinati a proposito di cooperazione e di collaborazione tra categorie di liberi professionisti, ad esempio, è costituito dalla Cassa unica di previdenza e pensioni per la quale si sta già lavorando per costruire le basi.

Da questa risposta del Senato sono venute le modifiche più significative introdotte nel testo trasmessoci dalla Camera: la modi-

fica che « apre » il campo dell'attività dei consulenti del lavoro, come è giusto, ai dottori commercialisti e ai ragionieri — anche se per i ragionieri il nostro Gruppo si espresse per un altro tipo di soluzione — e le modifiche che offrono nuove garanzie di « porta aperta » per l'accesso agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente, cambiando la composizione della commissione di esame ed estendendo la possibilità di ammissione agli esami non soltanto ai ragionieri o ai laureati in materie tecniche analoghe ma a tutti i giovani in possesso di diploma di maturità di scuola secondaria superiore secondo indirizzi riconducibili all'area delle scienze sociali. Abbiamo invece manifestato la nostra perplessità, anzi la nostra contrarietà, che ribadiamo in quest'Aula, alla proposta avanzata dal Governo e dal Ministero del lavoro, fatta propria dalla maggioranza della Commissione, di aprire automaticamente l'accesso all'albo dei consulenti ai dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che possano vantare almeno quindici anni di servizio prestato con mansioni di ispettore presso gli ispettorati del lavoro.

Siamo stati e siamo contrari per due motivi fondamentali: per il danno che ne deriva, secondo noi, alla pubblica amministrazione, in cui questo tipo di posto può essere così considerato come una cosa del tutto precaria, come un posto di parcheggio provvisorio in attesa di trasferirsi in altri lidi, e, in secondo luogo, per l'ulteriore motivo di contrasto che un emendamento del genere introduce tra gli stessi dipendenti del Ministero del lavoro, ove è possibile per taluni (vedi gli ispettori degli ispettorati) diventare consulenti durante o alla fine della carriera, mentre ciò non è concesso ad altri ispettori quali quelli dell'INPS e dell'INAIL. Tuttavia, pur mantenendo le nostre convinzioni a questo riguardo, non faremo di questo problema motivo che possa costituire intralcio all'approvazione del provvedimento, che vogliamo sia la più rapida possibile, come è nelle attese della categoria.

Abbiamo richiamato in quest'Aula tale problema per indicare l'esigenza insopprimibile — come del resto è stato dimostrato qualche minuto fa nel corso della discussione sul provvedimento che ha preceduto quello che è al nostro esame — di portare finalmente il posto di lavoro nella pubblica amministrazione a nuova dignità a tutti i livelli della carriera, mettendo naturalmente bene in chiaro diritti e doveri dei lavoratori della pubblica amministrazione, in modo che il cittadino possa compiere una scelta consapevole e duratura e lo Stato possa contare permanentemente sulla collaborazione dei suoi dipendenti.

Poichè il nostro Gruppo ha recato il suo apporto — e concludo — alla formulazione degli stessi ultimi emendamenti presentati in quest'Aula, posso annunciare (anche per non prendere di nuovo la parola nel corso della discussione) il nostro voto favorevole agli emendamenti stessi e ribadire il parere favorevole sull'intero disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pisanò. Ne ha facoltà.

* P I S A N Ò . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non ho molte cose da dire per quanto riguarda l'approvazione di questa legge: una volta tanto anche noi siamo d'accordo sull'approvazione di una legge e specificatamente di questa legge. Penso che poche volte un disegno di legge abbia suscitato le reazioni e i contrasti provocati da questo disegno di legge: noi della Commissione lavoro siamo stati sommersi da appelli, telegrammi, lettere, ordini del giorno che provenivano da tutta Italia. Debbo dire che inizialmente tutta questa apprensione era anche giustificata, perchè la legge, così come era uscita dalla Camera dei deputati, a nostro avviso imponeva delle limitazioni che non erano giuste.

Senza voler far la parte dei salomoni devo dire che con l'approvare — nell'ambito di questa legge che era necessaria, che era attesa e che era arrivata fin troppo tardi — norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro non si potevano escludere da questa attività anche altre due categorie che, per forza di cose, per la na-

tura stessa degli impegni professionali, si interessano di attività del lavoro.

Noi, con le estensioni che sono state fatte, con le definizioni ultime date dalla Commissione lavoro del Senato che ci sembrano giuste, riteniamo che questa legge sia buona. Poi si vedrà, nella pratica, se ci sarà da modificare qualcosa. Sono questioni che saranno sollevate in seguito. In definitiva riteniamo che il Senato abbia varato un testo di legge più equo e più giusto in confronto a quello licenziato dalla Camera dei deputati e pertanto diamo il nostro voto favorevole al provvedimento in discussione.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Grazioli. Ne ha facoltà.

G R A Z I O L I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, con l'esame e sperabilmente l'approvazione del disegno di legge n. 1323 da parte del Senato si avvia a conclusione una vicenda legislativa importante che risponde ad istanze profondamente sentite da parte di una vasta categoria di cittadini che da alcuni decenni ormai ambiva a vedere riconosciuti i propri diritti e definiti gli ambiti professionali entro i quali opera con riconosciuta e meritoria competenza.

Con questa legge si definiscono giustamente gli ambiti di una attività professionale che non solo si è dimostrata essenziale per l'assistenza qualificata verso le piccole e medie aziende, ma che può dirsi svolta anche a tutela degli interessi dei lavoratori, come giustamente rilevava prima il senatore Garoli. Bisogna riconoscere, come del resto ha fatto anche il relatore, come questa categoria di professionisti abbia qualificato sempre di più la propria attività professionale, non solo attraverso la serietà degli esami di idoneità che si è data, ma altresì con un lavoro di specializzazione capace di districarsi nella selva della legislazione, non sempre la più facile e la più lineare.

Con questo provvedimento legislativo si tende a garantire in termini ancora più certi l'effettiva preparazione teorico-pratica di coloro che intendono per il futuro intraprendere la professione di consulenti del lavoro, dando nello stesso tempo certezza a coloro che già da tempo svolgono questa attività. Si è altresì operato per evitare che il riconoscimento di ambiti professionali e serietà di preparazione finisse per determinare una nuova corporazione chiusa ad accessi nuovi e ad apporti nuovi: per questo si è lavorato per migliorare il testo preparato dai colleghi della Camera, includendo anche i dottori commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali fra coloro che possono assumere tutti gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale in collaborazione alle aziende che non provvedano direttamente o non provvedano a mezzo di propri dipendenti.

È un fiato più ampio che si dà alle nuove norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro ed è opportuno anche il nuovo titolo che alla legge si dà a modifica di quello previsto dalla Camera. Il disegno di legge n. 1323, approvato dalla Camera, all'articolo 1, comma primo, prevedeva che l'attività costituente oggetto della professione di consulente del lavoro potesse essere svolta oltre che dai consulenti stessi solo da coloro che fossero iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, modificando in tal senso la normativa tuttora in vigore (articolo 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1315, e articolo 1 della legge 1081 del 12 ottobre 1964) che include i dottori commercialisti e i ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali tra coloro abilitati allo svolgimento dei compiti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

Si ritiene che l'esclusione cui si è fatto cenno sopra non fosse fondata su oggettive motivazioni poichè i dottori commercialisti e i ragionieri professionisti, per stretta connessione con la loro attività di natura amministrativo-contabile, curano in via continuativa i vari adempimenti riguardanti il personale occupato presso le imprese assistite e quindi avevano titolo certo per il riconoscimento che si va ora a sancire. Su questa linea si è anche ritenuto opportuno utilizzare l'esperienza e l'energia dei dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio per al-

meno quindici anni con mansioni di ispettore del lavoro presso gli Ispettorati del lavoro, esonerandoli giustamente dal dover superare esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti. È un riconoscimento giusto di una professionalità acquisita in lunghi anni di attività nel settore, anche se mi rendo conto delle perplessità, che sono per certi aspetti giuste, avanzate qui dal senatore Garoli e che del resto la Commissione nella sua interezza, pur votando questo emendamento, aveva tenuto presenti.

Altra rilevante modifica si è apportata all'articolo 3, quando si è collegata la nuova normativa alla riforma della scuola media superiore e quando si è prevista una più qualificante presenza di esaminatori negli esami che abilitano all'esercizio della professione. Importanti infine sono le modifiche che riguardano gli articoli a carattere disciplinare, che meglio sembrano tutelare i diritti dei consulenti. In definitiva, si è compiuto uno sforzo importante che rende giustizia ad attese antiche, nello stesso tempo garantisce meglio circa l'effettiva preparazione teorico-pratica di coloro che si avviano a svolgere questa professione senza fare della stessa una corporazione chiusa e infine regola ora definitivamente diritti e doveri degli appartenenti all'ordine. Perciò ringrazio il relatore per il competente sforzo compiuto ed esprimo la soddisfazione del mio partito per vedere giunta a conclusione positiva al Senato questa legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

P A C I N I , *relatore*. Signor Presidente, non è tanto il caso di replicare quanto di aggiungere parole di ringraziamento per i colleghi che sono intervenuti nel dibattito esprimendo adesione al disegno di legge e rilevando alcuni elementi caratterizzanti che non possono essere trascurati. Di questi elementi sottolineo, in modo particolare, il tentativo fatto, e credo riuscito, da parte della Commissione, nella sua unanimità, di sottrarre questa legge ad un tentativo corporativo.

Esprimo, inoltre, l'auspicio che nell'esaminare i disegni di legge già presentati in Parlamento o che saranno eventualmente presentati si abbia lo stesso spirito con il quale la nostra Commissione ha lavorato nella elaborazione di questo disegno di legge, per evitare che gli ordini professionali diventino corporazioni chiuse.

In questo senso mi sono permesso di intervenire, per ringraziare e per sottolineare anche un motivo che dal punto di vista morale e politico mi sembra estremamente importante.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

P I C C I N E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, desidero anch'io a nome del Governo ringraziare sentitamente il relatore, senatore Pacini, e tutti coloro che sono intervenuti nella discussione di questo disegno di legge sia in Commissione che in Aula. Si tratta di un provvedimento che accoglie in realtà una vecchia e sentita aspirazione della categoria, volta a riordinare e rivalutare l'attività di consulente del lavoro, alla quale potevano accedere in passato ampie categorie di cittadini.

La Camera dei deputati, in una lunga discussione, pur escludendo l'istituzione di un ordine professionale, aveva ristretto la possibilità di automatica iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro limitandola solo, oltre che ai consulenti esercenti la professione, agli avvocati iscritti all'albo.

La 11ª Commissione del Senato ha modificato sostanzialmente questa norma, accogliendo alcune delle richieste fondamentali delle categorie interessate, così come ha voluto meglio precisare la portata di alcune norme. Meritano particolare menzione le norme che chiariscono, senza possibilità di dubbi, che la creazione degli albi è volta alla migliore regolamentazione dell'attività di consulente del lavoro e stabiliscono che spetto al Ministero del lavoro, di concerto co nil Ministero di grazia e giustizia, la vi-

gilanza sulla tenuta degli albi e sull'attività dei consigli sia provinciali, che regionali.

L'appassionata discussione e l'approfondimento effettuato dai due rami del Parlamento sono garanzia che le norme, che il Senato si appresta ad approvare, corrispondono alle attese delle aziende, dei lavoratori e dei consulenti e possono garantire appieno non solo gli stessi esercenti questa attività, ma tutti i cittadini che ad essi si affidano.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(*Esercizio della professione di consulente del lavoro*)

Tutti gli adempimenti in materia lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonchè da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli Ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.

Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 8 della presente legge.

Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonchè le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Oggetto dell'attività*)

I consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma dell'articolo 1, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente.

Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma precedente.

Ferma restando la responsabilità personale del consulente, questi può avvalersi esclusivamente dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione dei compiti esecutivi inerenti all'attività professionale.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro*)

Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro

è rilasciato dall'Ispettorato regionale del lavoro competente per territorio previo superamento di un esame di Stato che deve essere svolto davanti ad apposite Commissioni regionali composte, per ciascuna sessione:

a) dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro competente per territorio, o da altro funzionario da questi delegato, in qualità di presidente;

b) da un professore ordinario di materie giuridiche designato dal Ministero della pubblica istruzione;

c) da un direttore di una sede provinciale dell'INPS e da uno dell'INAIL della regione interessata;

d) da tre consulenti del lavoro designati dal Consiglio nazionale, di cui al successivo articolo 20, fra i membri dei Consigli provinciali competenti per territorio.

Possono essere ammesse all'esame di Stato le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini italiani o italiani appartenenti a territori non uniti politicamente all'Italia ovvero cittadini di Stati membri della Comunità economica europea ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;

b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

c) siano in possesso del certificato di buona condotta morale e civile;

d) abbiano conseguito il diploma di maturità di scuola secondaria superiore secondo indirizzi riconducibili all'area delle scienze sociali o di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche;

e) abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell'albo o di uno dei professionisti di cui al primo comma dell'articolo 1 almeno due anni di praticantato secondo modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Consiglio nazionale di cui all'articolo 20.

Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni regione secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Il decreto di cui al presente comma dovrà anche indicare particolareggiatamente i titoli di studio previsti al punto *d*) del secondo comma del presente articolo. Gli esami devono comunque prevedere una prova scritta ed una orale in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale ed elementi di diritto tributario.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al primo comma, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: « sulla base delle designazioni degli stessi consigli provinciali ».

3. 1 PACINI, MANENTE COMUNALE, GAROLI, TALAMONA, BRANCA

P A C I N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A C I N I , *relatore*. Onorevole Presidente, mi pare che non sia necessario illustrare questo emendamento che è sufficientemente chiaro e che comunque tende ad assicurare carattere di democraticità alla designazione dei rappresentanti dei consigli provinciali.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

P I C C I N E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E , Metto ai voti lo emendamento 3. 1 presentato dal senatore

Pacini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 4.

(*Incompatibilità*)

L iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro non è consentita in permanenza del rapporto di lavoro agli impiegati dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, ai dipendenti degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori, agli esattori di tributi, ai notai e ai giornalisti professionisti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Pertanto lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 5.

(*Tenuta dei libri e documenti di lavoro*)

Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2 della presente legge i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro. In tal caso devono essere tenuti sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola e del libro di paga. A tal fine, il libro di paga o altro idoneo sistema di registrazione dovranno essere compilati a ricalco con le modalità stabilite dal competente Ispettorato del lavoro con apposita autorizzazione da richiedersi dal datore di lavoro.

Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti il libro, di paga e di matricola, si applicano anche alle copie di tali libri ed al sistema di registrazioni, di cui al precedente comma.

I datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo comma devono comunicare preventivamente al competente Ispettorato del lavoro le generalità del professionista al quale è stato affidato l'incarico, nonchè il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti.

Il consulente del lavoro che, senza giustificato motivo, non ottemperi entro 15 giorni alla richiesta dell'Ispettorato del lavoro, o di altro organo ispettivo a ciò abilitato dalla legge, di esibire la documentazione in suo possesso, è punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 200.000. In caso di recidiva, la misura della sanzione varia da lire 100.000 a lire 400.000.

Gli importi delle suddette sanzioni amministrative sono irrogati con ordinanza motivata dal Capo dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio e sono versati, unitamente alle spese di notificazione, presso l'Ufficio del registro, entro 15 giorni dalla notificazione stessa per essere devolute al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2 della presente legge i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro. In tal caso devono essere tenuti sul luogo di la-

voro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni previste all'articolo 20, primo comma, n. 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti il libro di paga e di matricola, si applicano anche alla copia del libro di matricola ed al registro di cui al comma precedente.

I datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo comma devono comunicare preventivamente al competente Ispettorato del lavoro le generalità del professionista al quale è stato affidato l'incarico, nonchè il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti.

Il consulente del lavoro ed i professionisti di cui all'articolo 1 che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta dell'Ispettorato del lavoro, o di altro organo ispettivo a ciò abilitato dalla legge, di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 200.000. In caso di recidiva, la misura della sanzione varia da lire 100.000 a lire 400.000 ».

5. 1 PACINI, MANENTE COMUNALE, GAROLI, TALAMONA, BRANCA

P A C I N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A C I N I , *relatore*. Signor Presidente, si tratta di ripristinare con questo emendamento il testo che era stato predisposto dalla Camera dei deputati. Siamo pervenuti alla presentazione dell'emendamento dopo aver risolto alcuni problemi di interpretazione delle norme vigenti d'accordo con il Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

P I C C I N E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 5. 1, presentato dal senatore Pacini e da altri senatori, sostitutivo dell'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 6.

(*Obbligo del segreto professionale*)

Il consulente del lavoro ha l'obbligo del segreto professionale. Nei suoi confronti si applica l'articolo 351 del codice di procedura penale.

(*È approvato*).

Art. 7.

(*Responsabilità del datore di lavoro*)

L'affidamento ai consulenti del lavoro delle attività di cui all'articolo 2 non esime i datori di lavoro, per conto dei quali le attività sono svolte, dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

(*È approvato*).

TITOLO II

ALBI PROVINCIALI DEI CONSULENTI DEL LAVORO E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE

Art. 8.

(*Albo dei consulenti del lavoro*)

È istituito in ogni provincia l'albo dei consulenti del lavoro.

Il consulente del lavoro iscritto in un albo provinciale può esercitare l'attività professionale in tutto il territorio dello Stato. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l'eventuale domicilio degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi del diploma di abilitazione di cui è in possesso l'iscritto.

L'albo è compilato secondo ordine cronologico delle iscrizioni; la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità.

(*È approvato*).

Art. 9.

(*Condizioni per l'iscrizione nell'albo*)

L'iscrizione nell'albo si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al Consiglio provinciale di cui al successivo articolo 11, corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero documento attestante che l'interessato è italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, oppure che è cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;

b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'Ispettorato regionale del lavoro competente per territorio;

c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;

d) certificato del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta morale e civile;

f) certificato di godimento dei diritti civili;

g) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;

h) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;

i) certificato di residenza.

Gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, secondo comma, per i quali non è richiesto l'esame di Stato, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale, dovranno presentare, in luogo del certificato indicato al punto *b*) del presente articolo, l'attestazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale comprovante che gli stessi hanno compiuto almeno quindici anni di servizio ispettivo nelle carriere direttive o di concetto o ad esse equiparate.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanna penale che, a norma della presente legge, comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38.

Il Consiglio provinciale, su relazione di un suo membro, delibera in ordine all'iscrizione, con decisione motivata, nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al Consiglio provinciale.

Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l'interessato, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale.

Qualora il Consiglio provinciale non provveda entro il termine stabilito dal precedente terzo comma, l'interessato, entro trenta giorni, può ricorrere al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale decide in via definitiva sui ricorsi ad esso presentati entro trenta giorni dalla data di presentazione degli stessi.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al secondo comma, sostituire le parole da: « compiuto almeno » *fino alla fine, con le altre*: « svolto mansioni di Ispettori del lavoro presso gli Ispettorati del lavoro ».

9. 1 PACINI, MANENTE COMUNALE, GAROLI, TALAMONA, BRANCA

P A C I N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A C I N I , *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento è stato presentato per coordinare meglio l'articolo 1, che in un suo comma riguarda questa materia, con l'articolo 9.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

P I C C I N E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 9. 1 presentato dal senatore Pacini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 10.

(*Cancellazione dall'albo*)

Il Consiglio provinciale dispone la cancellazione dall'albo dell'iscritto, d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale della provincia, nei seguenti casi:

a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera *a*), ovvero quando si verifichi la perdita dei diritti civili;

b) quando ricorra una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4.

Per i provvedimenti di cancellazione dal l'albo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Il consulente del lavoro può chiedere la reiscrizione nell'albo quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione. Il consulente che viene reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Pertanto lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

TITOLO III

CONSIGLI PROVINCIALI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 11.

(*Composizione del Consiglio provinciale*)

L'albo provinciale dei consulenti del lavoro è tenuto da un Consiglio composto da cinque a nove membri effettivi e altrettanti supplenti eletti dagli iscritti nell'albo a norma del successivo articolo 15.

Il Consiglio è composto di cinque membri effettivi e cinque supplenti se gli iscritti nell'albo non superano i cento, di sette membri effettivi e sette supplenti se superano i cento ma non i trecento, di nove membri ef-

fettivi e nove supplenti se superano i trecento.

Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano almeno tre anni di anzianità di iscrizione.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al primo comma, sopprimere le parole: « e altrettanti supplenti ».

11. 1 PACINI, MANENTE COMUNALE, GAROLI, TALAMONA, BRANCA

Al secondo comma, sopprimere le parole: « e cinque supplenti », « e sette supplenti », « e nove supplenti ».

11. 2 PACINI, MANENTE COMUNALE, GAROLI, TALAMONA, BRANCA

P A C I N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A C I N I , *relatore*. Gli emendamenti si illustrano da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

P I C C I N E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 11. 1 presentato dal senatore Pacini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11. 2 presentato dal senatore Pacini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 12.

(*Cariche del Consiglio provinciale*)

Il Consiglio elegge tra i propri membri il presidente, il segretario e il tesoriere.

(*È approvato*).

Art. 13.

(*Attribuzioni del presidente del Consiglio provinciale*)

Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge, adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio, e rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.

(*È approvato*).

Art. 14.

(*Attribuzioni del Consiglio provinciale*)

Il Consiglio provinciale:

a) cura la tenuta dell'albo dei consulenti della provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone comunicazione all'Ispettorato del lavoro della provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente del lavoro;

c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;

d) esprime parere al Consiglio nazionale sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso commissioni od organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio provinciale;

g) delibera la convocazione dell'assemblea;

h) propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonchè la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;

i) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale.

(*È approvato*).

Art. 15.

(*Elezione del Consiglio provinciale*)

Il Consiglio provinciale è eletto dagli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio provinciale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste ».

15. 1 PACINI, MANENTE COMUNALE, GAROLI, TALAMONA, BRANCA

P A C I N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A C I N I , *relatore*. Signor Presidente, questo emendamento tende a stabilire il principio e la possibilità della surroga nei consigli provinciali e nazionali.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

P I C C I N E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 15. 1 presentato dal senatore Pacini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 16.

(*Riunioni consiliari — Decadenza dalla carica di consigliere*)

Il Consiglio provinciale è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla

maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In prima convocazione per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

(*È approvato*).

Art. 17.

(*Scioglimento o mancata costituzione del Consiglio provinciale*)

Il Consiglio provinciale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per la elezione del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale dei consulenti.

(*È approvato*).

Art. 18.

(*Assemblea degli iscritti*)

L'assemblea degli iscritti nell'albo della provincia elegge il Consiglio provinciale e i membri del collegio dei revisori dei conti; approva il conto preventivo e quello consuntivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei conti.

(*È approvato*).

Art. 19.

(*Collegio dei revisori dei conti*)

Presso ogni Consiglio provinciale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti, che nominano al loro interno un presidente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni; essi sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all'assemblea.

(*È approvato*).

Art. 20.

(*Sede e composizione del Consiglio nazionale*)

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma ed è composto da quindici membri. Tali membri sono eletti dai Consigli provinciali fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno otto anni di iscrizione nell'albo, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Ogni Consiglio provinciale può eleggere un solo candidato alla carica di consigliere nazionale.

A ciascun Consiglio provinciale spetta un delegato per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo, ed un delegato per ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti oltre i duecento. La qualità di candidato è incompatibile con quella di delegato.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio provinciale e del Consiglio nazionale, di un collegio dei revisori dei

conti provinciale e del collegio dei revisori dei conti nazionale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste ».

20. 1 PACINI, MANENTE COMUNALE, GAROLI, TALAMONA, BRANCA

P A C I N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A C I N I , *relatore*. Questo emendamento è analogo a quello presentato all'articolo 15.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

P I C C I N E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20. 1, presentato dal senatore Pacini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 21.

(*Cariche del Consiglio nazionale*)

Il Consiglio nazionale elegge tra i propri membri il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.

(*È approvato*).

Art. 22.

(*Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale*)

Presso il Consiglio nazionale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, i quali eleggono al loro interno un presidente, eletti dai Consigli provinciali fra i consulenti del lavoro che non siano consiglieri provinciali o nazionali, con voto segreto e personale e con il sistema delle liste concorrenti, con voto limitato a non più di due terzi dei membri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone al Consiglio nazionale.

(*È approvato*).

Art. 23.

(*Attribuzioni del Consiglio nazionale*)

Il Consiglio nazionale:

a) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli provinciali;

b) propone al Ministro di grazia e giustizia, su parere dei Consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera *d*) dell'articolo 14;

c) determina, su proposta dei Consigli provinciali, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei con-

tributi di cui alla lettera *h*) dell'articolo 14, nonchè la quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale;

d) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato, anche di carattere disciplinare, di tali Consigli;

e) coordina e promuove le attività dei Consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione;

f) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti;

g) designa i rappresentanti dei consulenti del lavoro presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale.

La misura delle spettanze di cui alla lettera *b*) del presente articolo è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

(*È approvato*).

Art. 24.

(*Riunioni consiliari — Decadenza dalla carica di consigliere nazionale*)

Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso almeno ogni sei mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

(*È approvato*).

Art. 25.

(*Vigilanza sul Consiglio nazionale*)

La vigilanza sul Consiglio nazionale è esercitata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia.

Il Consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento del Consiglio nazionale le relative funzioni sono affidate a un commissario straordinario, che provvede entro novanta giorni ad indire le elezioni del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

(*È approvato*).

TITOLO IV

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 26.

(*Responsabilità disciplinare dei consulenti del lavoro — Azione disciplinare*)

Il consulente del lavoro che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Salvi i casi di sospensione di diritto di cui all'articolo 29, primo comma, il Consiglio provinciale che custodisce l'albo in cui l'incolpato trovasi iscritto inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il Tribunale ovvero su richiesta dell'interessato.

La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un membro del Consiglio provinciale spetta al Consiglio provinciale della sede di Corte d'appello, ovvero, se egli appartiene a quest'ultimo, al Consiglio della sede di Corte d'appello vicina determinata dal Consiglio nazionale.

(*È approvato*).

Art. 27.

(*Pene disciplinari*)

Le pene disciplinari, che il Consiglio provinciale può applicare, sono:

1) la censura;

2) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore ai due anni;

3) la radiazione.

(*È approvato*).

Art. 28.

(*Censura*)

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità, che tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale.

(*È approvato*).

Art. 29.

(*Casi di sospensione*)

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario, il ricovero in casa di cura e di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, terzo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;

c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

d) la morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi previsti dagli articoli 14, lettera *h*) e 23, lettera *c*), della presente legge.

La sospensione è dichiarata dal Consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

Il Consiglio provinciale può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione nei casi di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale.

Nei casi previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo, la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo. Il consulente può tuttavia chiedere al Consiglio provinciale la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti.

Il consulente del lavoro a cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

(*È approvato*).

Art. 30.

(*Casi di radiazione*)

La radiazione è pronunciata contro il consulente del lavoro che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

(*È approvato*).

Art. 31.

(*Radiazione di diritto*)

La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo.

Importano parimenti la radiazione di diritto:

1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o l'interdizione dall'esercizio della professione per una uguale durata;

2) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, comma secondo, del codice penale, e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La radiazione nei casi previsti dal presente articolo è dichiarata dal Consiglio pro-

vinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

(*È approvato*).

Art. 32.

(*Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale*)

Il consulente del lavoro che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso.

(*È approvato*).

Art. 33.

(*Istruttoria nel procedimento disciplinare*)

Fermo il disposto dell'articolo 29, secondo comma, e quello dell'articolo 31, ultimo comma, nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio provinciale con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe.

L'incolpato può farsi assistere da un difensore.

(*È approvato*).

Art. 34.

(*Svolgimento del procedimento disciplinare*)

Il presidente nomina, tra i membri del Consiglio provinciale, un relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al Consiglio i fatti per cui si procede.

Il Consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del Consiglio. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

(*È approvato*).

Art. 35.

(*Ricusazione e astensione*)

I membri del Consiglio provinciale devono astenersi quando ricorrono i motivi, in quanto applicabili, indicati dall'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio provinciale.

Se non è disponibile il numero di componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio provinciale costituito nella sede della Corte d'appello viciniore. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del Consiglio costituito in altra sede della Corte d'appello più vicina.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si costituisce al Consiglio provinciale cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

(*È approvato*).

Art. 36.

(*Notificazione delle deliberazioni*)

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed

al pubblico ministero presso il Tribunale nel cui circondario l'incolpato risiede nonchè al procuratore generale presso la Corte d'appello e ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

Art. 37.

(*Ricorso al Consiglio nazionale*)

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e può anche infliggere al professionista una pena disciplinare più grave.

Gli effetti del ricorso sono limitati a coloro che l'hanno proposto.

(*È approvato*).

Art. 38.

(*Riammissione dei radiati*)

Il consulente del lavoro radiato dall'albo può esservi riammesso purchè siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 9.

(*È approvato*).

Art. 39.

(*Prescrizione dell'azione disciplinare*)

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

(*È approvato*).

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40.

(*Consulenti già iscritti nell'albo*)

I consulenti del lavoro già iscritti nell'albo al momento dell'entrata in vigore della presente legge acquisiscono il diritto di permanervi o reiscriversi in deroga al requisito del titolo di studio e del certificato di abilitazione all'esercizio della professione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Resta fermo l'espletamento dell'esame già regolarmente fissato o in corso di svolgimento presso gli Ispettorati provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del conseguimento dell'abilitazione da parte dei candidati che avranno superato le prove d'esame ».

40. 1 IL GOVERNO

P I C C I N E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C C I N E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questo comma aggiuntivo si rende necessario al fine di consentire l'espletamento delle prove di esame a coloro che hanno già presentato nelle forme di rito la domanda di partecipazione alla prova tecnico-pratica di cui all'articolo 3 della legge n. 1081 del 1964.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

P A C I N I , *relatore*. Esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 40. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 40 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 41. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 41.

(*Abrogazioni*)

Gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, la legge 12 ottobre 1964, n. 1081, e tutte le altre norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Avverto che è stato presentato un emendamento al titolo del disegno di legge. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sostituire il titolo con il seguente:

« Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro ».

T. 1 PACINI, MANENTE COMUNALE, GAROLI, TALAMONA, BRANCA

P R E S I D E N T E . Ricordo che il titolo proposto dalla Commissione è il seguente: « Norme per l'ordinamento della attività di consulente del lavoro ». Metto ai voti l'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

T A L A M O N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente CARRARO

T A L A M O N A . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il testo del disegno di legge che detta le norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro, che stiamo per approvare, ha in sè tutte le caratteristiche per mettere fine al vivace dibattito che si è aperto tra le categorie dei professionisti interessati a che si desse una definizione giuridica a questa specifica attività professionale. La vivacità del dibattito, l'ampiezza che tale dibattito ha assunto sulla stampa specializzata, in convegni, in assemblee di categoria svoltesi in ogni parte del paese, sta a dimostrare l'obiettiva necessità che di questa legge esisteva.

Noi socialisti ci siamo adoperati per dare al testo di questa legge la massima apertura possibile, nel senso di togliere al provvedimento ogni norma che potesse dargli anche minimamente un carattere corporativo. Ci siamo adoperati perchè venisse riconosciuto il diritto di esercitare la professione di consulente del lavoro ai dottori commercialisti e ai ragionieri purchè iscritti ai rispettivi albi professionali. Abbiamo sostenuto questa tesi dopo esserci ben accertati che la iscrizione ai predetti albi professionali comporta una preparazione specifica nelle materie che sono fondamentali

per l'esercizio della professione di consulente del lavoro.

È stato un po' questo il motivo di fondo del dibattito che si è acceso tra gli operatori del settore attorno al testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e crediamo di aver ben operato, come bene ha operato la Commissione lavoro del Senato nel suo insieme, superando questo motivo di controversia che rischiava di assumere dimensioni sproporzionate alla sua effettiva consistenza. Abbiamo sostenuto questa tesi non per desiderio di favorire questa o quella categoria, ma con il preciso convincimento che, così operando, avremmo contribuito ad accrescere il prestigio di una professione a cui riconosciamo il ruolo importante che assolve nella vita sociale ed economica del paese.

Non si può infatti non riconoscere che esiste uno stretto collegamento tra l'opera dei consulenti del lavoro e l'attività delle piccole e addirittura piccolissime e medie aziende, categoria di operatori questa che ha avuto, ha ed avrà un ruolo decisamente positivo nell'attività produttiva del paese.

Ci siamo mossi anche avendo ben preciso l'intendimento di creare le condizioni perchè questa divenga sempre di più la professione dei giovani. Non abbiamo infatti ritenuto sufficienti le norme previste nel testo della Camera dei deputati che prevedevano l'ammissione alla professione senza l'obbligo di specifico esame dei dottori commercialisti e dei ragionieri che fino ad oggi hanno esercitato la professione di consulente del lavoro, ma abbiamo desiderato aprire le porte dell'albo a tutti i giovani neolaureati e neodiplomati che si affacciano all'attività professionale con tante ansie, tanti ostacoli da superare, con tante apprensioni.

Siamo anche convinti che la migliore regolamentazione della professione, la sottolineatura che anche nel titolo della legge si fa della professionalità individuale del consulente del lavoro, così come scaturisce dalla formulazione dell'albo previsto dalla legge che stiamo approvando, si rifletterà positivamente sull'attività e sulla responsabilizzazione degli stessi professionisti, con vantaggi concreti per le aziende assistite ma anche per gli enti pubblici che, in definitiva, rappresentano un punto di arrivo di questa attività professionale.

Per questi motivi, a nome del Gruppo socialista, annuncio voto favorevole al disegno di legge n. 1323. (*Applausi dalla sinistra*).

MANENTE COMUNALE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANENTE COMUNALE. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, con l'esame del disegno di legge riguardante le norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro si è resa giustizia, come ha rilevato il relatore collega Pacini, a coloro i quali hanno dovuto attendere per decenni il riconoscimento istituzionale della loro attività che era stata delineata e delimitata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1959, n. 921. Alle varie attribuzioni al datore di lavoro o ad un proprio dipendente per l'attività di tenuta dei libri e dei documenti delle aziende riguardanti la materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale provvedevano assai spesso professionisti iscritti negli albi professionali o persone munite di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente Ispettorato del lavoro per l'esercizio di consulenza nell'ambito territoriale dell'Ispettorato o dal Ministero del lavoro negli altri campi.

Le autorizzazioni nel decorso degli anni sono sempre aumentate fino a richiedere l'intervento del legislatore che con la legge 12 ottobre 1964, n. 1081, ha provveduto a istituire l'albo dei consulenti del lavoro, delineando le mansioni e le attribuzioni, con norme ben precise, di attività e competenza.

I criteri informatori del disegno di legge che stiamo per approvare, con le opportune e chiarificatrici modifiche nei confronti del testo trasmesso dalla Camera dei deputati,

valorizzano la moderna professione del consulente del lavoro e incentivano la già considerevole alta specializzazione di una attività che va valutata con ogni attenzione.

Il Gruppo della democrazia cristiana annuncia il suo voto favorevole all'approvazione del disegno di legge che riguarda circa 12.500 consulenti del lavoro iscritti nell'albo tra residenti e non residenti, che assicurano la assistenza a circa 350.000 aziende con alle dipendenze circa 3 milioni e mezzo di lavoratori.

Il nostro voto favorevole vuole anche significare un riconoscimento a quanti si sono occupati e si occupano di assistenza in materia di lavoro e prestano la loro opera spesso in condizioni ancora di disagio perchè è sempre difficile far comprendere la necessità dell'osservanza di leggi e regolamenti e che l'assolvimento di doveri a tutela dei diritti dei più deboli, come il lavoratore, si riflette sull'ordinato e armonico sviluppo dei rapporti sociali tra le parti, a dimostrazione del fatto che quasi sempre viene premiato chi pone se stesso al servizio degli altri.

P R E S I D E N T E Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

« Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti » (1304), d'iniziativa del senatore Manente Comunale e di altri senatori;

« Modificazioni in materia di contribuzione individuale dovuta dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti » (1349)

Approvazione del disegno di legge n. 1304

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti », d'iniziativa dei senatori Manente Comunale, Ferralasco e Garoli, e: « Modificazioni in materia di contribuzione individuale dovuta dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cazzato. Ne ha facoltà.

C A Z Z A T O . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'iniziativa dei senatori Manente Comunale, Ferralasco e Garoli di presentare il disegno di legge n. 1304, relativo alle nuove norme in materia previdenziale e contributiva per gli ingegneri e gli architetti, in effetti assorbe il disegno di legge n. 1349 presentato dal Governo sull'argomento. Ciò avviene dopo vari incontri e varie discussione tra i rappresentanti delle categorie interessate e la Commissione ristretta all'epoca incaricata, nonchè con tutta l'11ª Commissione, allo scopo di verificare le reali possibilità di accoglimento di alcune proposte avanzate che in ogni caso non pregiudicano il discorso più generale che, a parere del Gruppo comunista, deve essere fatto.

I colleghi sanno che fra queste categorie esiste una situazione contraddittoria e anomala, tale da consentire a numerosi liberi professionisti di costituirsi una doppia posizione previdenziale. Le ragioni che determinano siffatta situazione vanno ricercate, a nostro parere, nella vecchia legislazione che regola gli albi professionali, se molti professionisti, non solo ingegneri e architetti, mentre sono iscritti ai rispettivi albi e quindi alla Cassa, al tempo stesso espletano la loro professione sia nelle scuole che negli altri enti pubblici e privati, il che consente loro di costituirsi una posizione previdenziale abbastanza consistente.

Certo ci rendiamo conto che un problema difficile come questo non è giunto a maturazione, tanto da poter pervenire rapidamente a una soluzione diversa e rinnovata, ma tuttavia è opportuno richiamarlo alla nostra attenzione affinchè l'argomento sia oggetto di studio e di riflessione allo scopo di predisporre le relative soluzioni. Un fatto però è certo: la legge 4 marzo 1958, n. 172, istitutiva della Cassa, deve essere rivista ed è

quello che ci accingiamo a fare nell'attesa che la Camera dei deputati porti avanti e concluda la discussione sul disegno di legge che inquadri tutto il settore della libera professione in una Cassa unica di previdenza. Nel quadro di questo discorso più generale, che presenta certamente elementi di difficoltà e quindi lascia prevedere un lungo *iter* della discussione, pare sia giusto consentire la revisione dell'attuale assegno di pensione degli ingegneri e architetti che, come è noto, resta ancora basso, irrisorio con la somma di lire 100.000. Ciò è indispensabile come fatto di giustizia in generale ma in particolare per i professionisti che vivono con l'assegno di pensione o altro piccolo reddito di integrazione.

Con il disegno di legge al nostro esame si fa fronte anche ai maggiori oneri che ne derivano, data anche la disponibilità offerta dalle categorie interessate al versamento di un contributo annuo di lire 600.000 ridotto al 50 per cento per gli ingegneri e architetti durante il primo quinquennio di iscrizione alla Cassa e non oltre il trentesimo anno di età. Da tale impostazione ed elevamento della contribuzione deriva la possibilità, come è detto nella stessa relazione, di elevare il minimo di pensione di vecchiaia a 2.600.000 lire annue e a 2.340.000 quella di coloro che già godono della pensione. Il Gruppo comunista concorda pienamente con quanto previsto dall'articolo 1 del disegno di legge in discussione in quanto introduce la misura del contributo di iscrizione pari al 10 per cento del reddito imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF, d'altra parte come per i geometri, e la possibilità della sua variazione con decreto del Ministro del lavoro sulla base delle risultanze del bilancio così come previsto dal disegno di legge.

Un'osservazione infine vorrei fare: gli onorevoli colleghi sanno che mentre nella proposta di legge noi fissiamo il minimo dell'assegno, non fissiamo il tetto oltre il quale non si va. Qui si potrà verificare che il più ricco in condizione di versare in rapporto al reddito contribuzioni più elevate può costituirsi una posizione di privilegio rispetto agli altri. In ogni caso proprio perchè consideriamo il provvedimento transitorio nell'attesa dell'unificazione del sistema previdenziale per tutto il libero professionismo, il Gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge nel testo licenziato dalla 11ª Commissione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

M A N E N T E C O M U N A L E , *relatore.* Signor Presidente, brevissimamente per ringraziare il collega senatore Cazzato del suo intervento e per chiedere che il disegno di legge venga approvato.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

P I C C I N E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, il disegno di legge questa sera all'esame del Senato non apporta modifiche alle norme che regolamentano la Cassa di previdenza degli architetti e degli ingegneri, oggetto di un apposito disegno di legge all'esame dell'11ª Commissione che auspichiamo possa essere esaminato, tenendo conto della necessità di procedere all'unificazione dei princìpi fondamentali che dovrebbero regolare il funzionamento delle casse di previdenza dei liberi professionisti. Esso si propone invece di adeguare gli assegni di pensione degli ingegneri ed architetti e correlativamente i relativi contributi, per i motivi di equità e di giustizia, da tutti condivisi, che hanno trovato e trovano il pieno consenso del Ministero del lavoro.

Anche per questa sensibilità, oltre che per il lavoro svolto, mi sia concesso di ringraziare l'onorevole relatore, gli onorevoli senatori intervenuti, i membri della Commissione lavoro e del Comitato ristretto.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1304 nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

B A L B O, *segretario*:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 23 della legge 4 marzo 1958 n. 179, è modificato come segue:

" Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale nella misura di lire 600.000 annue.

Il contributo di cui al comma precedente è ridotto del 50 per cento per gli ingegneri ed architetti durante il primo quinquennio di iscrizione alla Cassa e comunque non oltre il 30° anno di età, nonchè per i pensionati di vecchiaia a carico della Cassa.

Il contributo di cui al comma precedente non potrà essere comunque inferiore a lire 300.000 annue.

I contributi di cui ai precedenti commi possono essere riscossi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette; in tale caso la Cassa è autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali.

La misura del contributo predetto a decorrere dal 1° gennaio 1979 dovrà, per ciascun iscritto, essere pari al 10 per cento del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale. La Cassa è comunque autorizzata ad eseguire il prelievo contributivo nella misura di lire 600.000 annue salvo successivo conguaglio in base alle risultanze degli accertamenti degli uffici finanziari sul reddito imponibile ai fini IRPEF.

La percentuale di cui al comma precedente potrà essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa, in relazione alle risultanze di gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione.

La variazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'iscritto che goda di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della Cassa e continui a svolgere attività professionale è tenuto al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avrà diritto ad una sola rivalutazione della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni dal pensionamento, ed in ragione, per ogni anno di contribuzione ulteriore, dello 0,90 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF nel quinquennio considerato.

Il contributo non potrà, in ogni caso, essere di importo inferiore a quello stabilito al primo comma del presente articolo.

Per gli ingegneri ed architetti neolaureati che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, il contributo, nei primi tre anni di iscrizione, è ridotto di due terzi " ».

(*È approvato*).

Art. 2.

La pensione minima di vecchiaia maturata posteriormente all'entrata in vigore della presente legge è fissata in lire 2.600.000 annue e successivamente potrà essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa deliberazione del Comitato nazionale dei delegati, in relazione alle disponibilità finanziarie della Cassa.

(*È approvato*).

Art. 3.

La misura della pensione base di vecchiaia già liquidata alla data di entrata in vigore della presente legge è fissata in lire 2.340.000 annue e successivamente potrà essere aumentata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa deliberazione del Comitato nazionale dei delegati, in relazione alle disponibilità finanziarie della Cassa.

(*È approvato*).

Art. 4.

I trattamenti previdenziali maturati ai sensi degli articoli 4 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e 6, comma secondo, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite, ma restano definitivamente acquisiti nella misura già in godimento.

I predetti trattamenti sono aumentati a partire dal 1° giorno del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge, nella misura del 30 per cento del loro ammontare.

I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 6, comma secondo, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non ancora in godimento, saranno liquidati nella misura e con le modalità stabilite prima dell'entrata in vigore della presente legge; agli stessi sarà applicabile l'aumento di cui al precedente comma.

(*È approvato*).

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati, il regolamento della Cassa sarà modificato in relazione a quanto disposto dalla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

CENGARLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENGARLE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, desidero fare una breve dichiarazione di voto a nome del Gruppo della democrazia cristiana sul disegno di legge presentato dai senatori Manente Comunale, Ferralasco e Garoli, recante norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, che assorbe il disegno di legge governativo concernente modifiche in materia di contribuzione individuale dovuta dagli iscritti alla cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti.

Come è stato rilevato dal relatore, con questo disegno di legge si intende porre fine ad una carenza da lungo tempo sopportata da quei professionisti, che sono purtroppo tanti, i quali hanno come unico cespite di entrata l'assegno di pensione corrisposto dalla cassa. Il contributo individuale di iscrizione alla cassa viene raddoppiato, il che consente di portare l'assegno di pensione ad un minimo di 2.600.000 lire annue, con la possibilità però che in futuro, aumentando il gettito contributivo degli iscritti, questo livello possa essere adeguato, corrispondendo così in modo migliore alle esigenze degli ingegneri ed architetti interessati.

Val la pena di sottolineare che dal 1° gennaio 1979 il criterio contributivo è quello del riferimento al reddito professionale imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF. Tale principio, già affermato quando si è approvata la legge di riforma della cassa di previdenza per i geometri, importa per le casse autonome di previdenza una maggiore disponibilità per migliorare le pensioni degli iscritti. D'altra parte il provvedimento supplisce ad una carenza notevole, in quanto tutta la normativa riguardante il funzionamento della cassa di previdenza per gli ingegneri e gli architetti è stata accantonata in attesa che l'altro ramo del Parlamento definisca le norme relative alla cassa unica di previdenza per i liberi professionisti. Con questo provvedimento vengono appagate le legittime richieste di circa 25.000 ingegneri ed architetti e circa 10.000 pensionati della cassa.

Per queste considerazioni la Democrazia cristiana, nel ringraziare i proponenti e il

relatore, è lieta di annunciare il suo voto favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge n. 1304 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1349.

Sospendo brevemente la seduta in attesa della conclusione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,55, è ripresa alle ore 19*).

Integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1978

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — le seguenti integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1978:

— Disegni di legge nn. 192 e 852. — Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino.

— Disegno di legge n. 1290-*B*. — Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese (*approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. 1265. — Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi.

— Disegno di legge n. 1423. — Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali.

— Disegno di legge n. 1437. — Aumento del Fondo di dotazione della Artigiancassa (*approvato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1978, n. 602, concernente misure dirette ad agevolare la ripresa di imprese in difficoltà (*presentato alla Camera dei deputati - scade il 6 dicembre 1978*).

— Disegno di legge n. 1456. — Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 691, concernente il rinvio delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario (*presentato al Senato - scade il 13 gennaio 1979*).

— Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 693, concernente norme in materia di imposta di registro per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani (*presentato alla Camera dei deputati - scade il 13 gennaio 1979*).

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Integrazioni e modifiche al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 7 al 17 novembre e calendario dei lavori per il periodo dal 21 al 24 novembre 1978

P R E S I D E N T E . Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari — sulla base di quanto riferito dal Presidente della 7ª Commissione permanente circa l'impossibilità, per la Commissione stessa, di riferire domani all'Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge riguardante il personale universitario — ha adottato all'unanimità, a norma del successivo articolo 55 del Regolamento, alcune integrazioni e modifiche al calendario dei lavori dell'Assemblea per la settimana in corso, nonchè il calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 21 al 24 novembre 1978.

Per effetto delle suddette decisioni, il calendario dei lavori dell'Assemblea da giovedì 16 a venerdì 24 novembre 1978 risulta determinato come segue:

Giovedì 16 novembre	(*pomeridiana*) (h. 17)	— Disegni di legge nn. 192 e 852. — Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino.
Martedì 21 »	(*pomeridiana*) (h. 17)	— Interrogazioni.
Mercoledì 22 » (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	(*pomeridiana*) (h. 17)	— Disegno di legge n. 1290-*B*. — Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese (*approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*). — Disegno di legge n. 1418. — Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1978 (*terzo provvedimento*).
Giovedì 23 » (la mattina è riservata alla attività dei Gruppi parlamentari)	(*pomeridiana*) (h. 17)	— Disegno di legge n. 1265. — Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi. — Disegno di legge n. 1423. — Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali.
Venerdì 24 »	(*antimeridiana*) (h. 10)	— Disegno di legge n. 1437. — Aumento del Fondo di dotazione della Artigiancassa (*approvato dalla Camera dei deputati*).

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

P A L A , *segretario*:

VIGNOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che nel giugno 1974, dopo il solenne impegno dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri per la risoluzione del problema dell'industrializzazione di Eboli, il CIPE decise la localizzazione in detto comune di alcuni complessi industriali SIR per un impegno finanziario di oltre 130 miliardi di lire e capaci di creare 3.300 posti di lavoro;

che da allora, sebbene sia stata più volte confermata la volontà di realizzare gli impianti promessi per il comprensorio industriale di Eboli-Campagna-Valle del Sele, ancora niente di concreto si è avuto e che anzi si annuncia la cancellazione dei predetti impegni che, tra l'altro, ben si inserivano in un quadro di sviluppo agricolo ed industriale della zona;

che la richiesta di concessione di 1.000 ettari di terra della tenuta militare di Persano, reclamata da centinaia di contadini dei comuni di Serre, Campagna e Altavilla, continua ad essere disattesa,

si chiede se il Governo non ritenga utile organizzare urgentemente un incontro con le rappresentanze sindacali, politiche ed amministrative della provincia di Salerno e con quelle della Regione Campania.

(2 - 00235)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A L A , *segretario*:

SIGNORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che da 7 mesi risulta priva di titolare la Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e se non ritiene che tale vacanza, protrattasi oltre ogni ragionevole periodo di riflessione per la ricerca del nuovo titolare, costituisca un tipico esempio di trascuranza delle esigenze di buon funzionamento della Pubblica amministrazione.

L'episodio appare tanto più grave e riprovevole se si inquadra nel momento di grave difficoltà che travaglia l'intero comparto minero-metallurgico, nella delicata e traumatica fase di transizione dalla gestione ex EGAM alla gestione ENI, e che richiederebbe il massimo di presenza e di efficienza di tutti gli istituti pubblici competenti in materia mineraria.

Appare legittimo il dubbio, largamente condiviso, che il Ministro intenda con tale atteggiamento svuotare la Direzione generale delle miniere della sua sostanziale ragione di essere per trasferirne i molteplici compiti ad altri servizi, secondo un disegno del quale se non si conoscono i contorni sono però intuibili le finalità clientelari.

Si chiede, infine, di conoscere quali provvedimenti in proposito il Presidente del Consiglio dei ministri intenda adottare per porre termine a tale anomala situazione e per restituire la Direzione generale in questione alla guida di un titolare che possieda non solo i necessari requisiti di carriera, ma anche spiccate doti di competenza ed esperienza professionale e che, in ogni caso, non sia il frutto di una scelta arbitraria e nepotistica.

(3 - 01142)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, o promuovere, con la massima urgenza, stante la situazione di estrema degradazione, fino al rischio del crollo, verificatasi a Trapani nel palazzo del vecchio ospedale Sant'Antonio, sito in piazza Lucatelli. Si apprende, invero, che 6 solai di detto edificio, dal lato di tramontana, sono di recente crollati ed inoltre che l'Ufficio tecnico del comune di Trapani ha provveduto a bloccare con muri, per la salvaguardia della pubblica incolumità, il tratto

della via San Francesco che va da piazza Lucatelli a via Verdi.

Richiamando la propria interrogazione 4 - 00225 e la risposta del Ministro competente in data 2 novembre 1976, l'interrogante ribadisce l'esigenza di intervenire, anzitutto, con i lavori necessari per la conservazione del palazzo, che è un'importante testimonianza monumentale dell'età barocca in Trapani.

L'interrogante sottolinea, altresì, il principio che il passaggio della competenza per le antichità e belle arti, con decreto del Presidente della Repubbilca n. 637 del 30 agosto 1975, alla Regione siciliana non esclude affatto la responsabilità generale dello Stato in funzione del rispetto delle leggi vigenti e delle esigenze di cultura e di civiltà dell'Italia. E, fino a prova in contrario, la Regione siciliana fa parte della Repubblica italiana.

(3 - 01143)

PIERALLI, BONDI, CHIELLI, SGHERRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Esprimendo la più viva preoccupazione per i numerosi simultanei attentati realizzati in diverse località della Toscana nella notte tra il 13 e il 14 novembre 1978, rivendicati dal gruppo terroristico che si autodefinisce « squadre proletarie di combattimento »;

sottolineando l'ampiezza degli obiettivi colpiti, che indica come la carta della paura venga giocata contro l'ampio ventaglio della realtà sociale e politica e delle istituzioni della Regione e dello Stato, e la pericolosità di un'organizzazione terroristica in grado di compiere numerosi e contemporanei gesti criminali;

considerando giusto l'allarme lanciato dalle forze politiche toscane, dalle organizzazioni democratiche e dalla stampa locale, anche in relazione al processo attualmente in corso a Firenze contro alcuni imputati di azione terroristica ed eversiva ed al processo previsto, sempre a Firenze, per il mese di gennaio 1979, contro il gruppo torinese delle « brigate rosse »,

gli interroganti chiedono di conoscere quali misure siano state prese per il rafforzamento del dispositivo delle forze dell'ordine a Firenze e in Toscana e quali indicazioni siano state date agli organi responsabili dello Stato per il coordinamento della loro azione e per la necessaria collaborazione con le istituzioni democratiche rappresentative della città e della regione e con le forze politiche e le organizzazioni sociali, in grado di offrire un contributo essenziale alla difesa dell'ordine democratico.

(3 - 01144)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

RIVA. — *Al Ministro delle finanze.* — Tenuto conto della necessità di istituire in provincia di Belluno un punto doganale che agevoli le operazioni delle industrie presenti nella zona, con particolare riferimento a quelle, ben note sui mercati internazionali, che producono occhiali, l'interrogante chiede di conoscere lo stato attuale della pratica relativa alla creazione del punto doganale di Sedico e se non sia il caso di programmare l'istituzione di altro punto doganale in Cadore.

(4 - 02268)

RIVA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che la provincia di Belluno, per la sua conformazione e per la posizione geografica, risulta essere tra le più depresse d'Italia;

considerato che gli scarsi e difficili collegamenti ferroviari rendono ancor più precaria la situazione delle scarse industrie presenti *in loco*,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se, in adempimento a precedenti impegni, siano state impartite disposizioni per destinare allo scalo ferroviario di Ospitale di Cadore un congruo numero di carri merci indispensabili per mantenere i ritmi lavorativi di un'industria del luogo;

2) se nei programmi del Ministero figurino il potenziamento e l'ammodernamento delle tratte ferroviarie Calalzo-Padova e Venezia-Calalzo, linee non solo di notevole interesse turistico, ma anche indispensabili per sopperire alle necessità delle industrie di occhiali presenti in Cadore.

(4 - 02269)

CIRESI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

lo stato dei lavori della Commissione per l'adeguamento delle pensioni ai mutilati ed agli invalidi di guerra;

se il Governo non intende mantenere l'impegno assunto per completare l'adeguamento entro il 31 dicembre 1978;

se risponde al vero la voce secondo la quale la suddetta Commissione avrebbe considerato in due categorie i mutilati e gli invalidi di guerra, a parità di stato patologico, a seconda del loro reddito, e cioè categoria C fino a 1.600.000 lire l'anno e categoria C1 oltre tale cifra.

(4 - 02270)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per modificare la decisione della compagnia ATI che, secondo notizie di stampa, sopprimerebbe il volo diretto Trapani-Lampedusa, sostituendolo con il volo Palermo-Lampedusa.

L'interrogante sottolinea che l'eliminazione della linea aerea Trapani-Lampedusa sarebbe nefasta, mentre l'ATI farebbe cosa saggia ed utile se la trasformasse in una linea Palermo-Trapani-Lampedusa e viceversa, e ciò in considerazione delle relazioni commerciali e turistiche fra Lampedusa e Trapani, con la sua provincia, e dei legami affettivi e di parentela esistenti fra i trapanesi ed i lampedusani.

L'interrogante fa presente, altresì, che la zona sud della provincia di Agrigento (Sciacca, Agrigento, Porto Empedocle, eccetera) intrattiene più frequenti rapporti con Lampedusa e risulta più facilmente raggiungibile dall'aeroporto di Birgi che non da quello di Punta Raisi e che Lampedusa, pur appartenendo alla provincia di Agrigento, ha molti interessi nella provincia di Trapani.

(4 - 02271)

BARBARO. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza che sta per essere adottata dall'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) una delibera esecutiva di inquadramento nel primo ruolo professionale dei soli laureati in agraria, ignorando la posizione dei diplomati periti agrari in servizio presso lo stesso Istituto con funzioni e compiti perfettamente identici a quelli svolti dai primi.

Anche se la legge del parastato prevede in linea generale l'inserimento nella prima qualifica professionale dei soli laureati (rifacendosi evidentemente a quei settori di attività per i quali occorre un determinato titolo di studio per l'espletamento di una funzione professionale comportante specifiche responsabilità: vedi medici, ingegneri, eccetera), nel caso in questione la situazione andrebbe guardata e risolta alla luce delle realtà professionali esistenti nell'ICE, in omaggio al concetto di professionalità che non soltanto è alla base dell'attuale normativa dei rapporti di lavoro, ma costituisce uno degli obiettivi primari cui tende la Pubblica amministrazione per tutti i settori di sua competenza. È da aggiungere che il dettato costituzionale prevede esplicitamente il diritto del lavoratore a percepire, per un identico lavoro, la medesima retribuzione.

Nella fattispecie, infatti, l'inquadramento in due livelli del ruolo professionale rappresenta un'aperta violazione di tale principio e degli stessi criteri informatori della legge istitutiva dell'ICE, che impegna da sempre periti agrari e dottori in agraria in uguali compiti e nello stesso identico lavoro, tanto che, anche di recente, i concorsi indetti dall'ICE per personale da adibire all'espletamento di quei compiti per i quali oggi si chiedono due livelli del ruolo professionale sono stati riservati ai periti agrari e, « eventualmente », ai laureati in agraria.

Con l'adozione del citato provvedimento, agganciato pedissequamente ed in maniera anche distorta alla sola legge del parastato, verrebbe a riconoscersi la professionalità ad una fascia di attività per la quale l'ICE fino ad oggi non ha individuato, perchè forse non poteva, uno specifico livello professionale, per cui non è assolutamente sostenibile — sotto il profilo etico-sociale, oltre che giuridico e costituzionale — l'immissione al 1° livello professionale soltanto di una parte di quegli operatori che sino ad oggi, ed anche domani, sono stati, sono e saranno chiamati a svolgere identici compiti e funzioni (man-

ca oltre tutto — nella fattispecie — una « personale responsabilità di natura professionale », che l'articolo 15 della legge n. 70 sul parastato prescrive espressamente come requisito per l'appartenenza al ruolo professionale, come è nel caso — si ripete — dei medici, degli ingegneri, eccetera), con il risultato che funzionari magari assunti anche con lo stesso concorso, adibiti fino ad oggi e destinati per l'avvenire agli stessi compiti, si troverebbero diversificati nelle retribuzioni in misura quanto mai notevole, in virtù del solo possesso di un titolo di studio, del tutto ininfluente nel caso specifico, anche per precise norme istituzionali ed operative dell'Ente interessato.

Appare giusto, quindi, esaminare se non sia il caso di guardare meglio e con più ponderatezza il problema, alla luce delle indicazioni innanzi accennate, tenuto conto che la stessa legge del parastato, come si evince dalla relazione fatta dall'onorevole Galloni alla 1ª Commissione permanente affari costituzionali della Camera dei deputati, tende « ad assicurare un sistema retributivo uniforme che elimini nel tempo le gravi sperequazioni esistenti », obiettivo che l'attuale delibera dell'ICE disattende, creando un'ulteriore ingiustificata divaricazione e discriminazione nell'ambito di uno stesso ente.

(4 - 02272)

BARBARO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile e del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora proceduto all'assegnazione della relativa classifica della nuova opera portuale realizzata a Manfredonia (Foggia) dalla Cassa per il Mezzogiorno ad integrazione del vecchio porto. Ne è derivato che l'attuale opera portuale, comprendente il vecchio porto e le nuove strutture, è stata considerata porto di 4ª classe con il relativo onere di protezione e di gestione a carico del comune.

All'interrogante preme, inoltre, far rilevare un altro ritardo esistente per quanto riguarda il vecchio porto, già iscritto, con decreto ministeriale del 10 settembre 1963, nella 2ª classe (1ª serie) della 2ª categoria dei porti marittimi: infatti, pur essendosi largamente superato il quantitativo, tra merci imbarcate e sbarcate, di 250.000 tonnellate annue, il porto di Manfredonia non è stato ancora iscritto alla classe superiore dei porti marittimi nazionali.

Da ultimo, l'interrogante chiede se non sia il caso di procedere a rimuovere gli eventuali ostacoli che ancora impediscono una giusta collocazione del porto della città garganica.

(4 - 02273)

CAROLLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che, in virtù della legge n. 349 del 29 giugno 1977, sono stati nominati i commissari straordinari di tutti gli enti mutualistici i quali hanno espletato tali funzioni dal 1° luglio 1977 ad oggi;

che, in virtù del decreto ministeriale 29 luglio 1977, sono stati nominati i commissari liquidatori delle Casse mutue provinciali coltivatori diretti nonchè di quelle comunali, subentranti, a tutti gli effetti di legge, agli ex commissari straordinari con decorrenza dal 25 agosto 1977;

che nel sopracitato decreto ministeriale non è prevista la corresponsione di alcun emolumento a favore dei commissari medesimi;

che, in mancanza di una precisa statuizione legislativa che regoli la materia, nel caso di specie si deve fare riferimento alle norme generali per la liquidazione coatta amministrativa degli enti pubblici economici, in quanto le Casse mutue malattia gestiscono i contributi dello Stato e della Regione siciliana, nonchè quelli dei mutuati;

che, di conseguenza, il compenso spettante ai commissari liquidatori dovrebbe essere liquidato globalmente a fine gestione, ma con acconti da corrispondere in corso di attività;

che ai commissari liquidatori va applicata, per analogia, la stessa disciplina del trattamento economico di missione approvata dal Ministero, con telegramma numero 1254/3PS del 30 luglio 1977, per gli ex organi collegiali delle Casse mutue provinciali malattia per i coltivatori diretti;

che nei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1978 di ogni singolo ente

mutualistico è stata prevista la voce relativa al compenso da corrispondere al commissario liquidatore per l'attività inerente alle sue funzioni,

l'interrogante chiede di conoscere quale provvedimento il Ministro intende adottare in merito, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, in ordine sia al compenso globale, sia agli acconti che intende debbano essere corrisposti agli stessi commissari liquidatori, in via provvisoria, salvo conguaglio, in conto della liquidazione definitiva.

(4 - 02274)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, o promuovere, per il restauro della facciata della chiesa del Purgatorio, in Marsala.

Trattasi di un pregevole monumento fra il tardo barocco e il settecento, ornato di statue pregevoli dello scultore siciliano Giglio.

Danneggiata dagli eventi bellici, ma già restaurata all'interno (con utilizzazione quale *auditorium* musicale), detta chiesa merita una completa sistemazione essendo una delle testimonianze artistiche più significative della città lilibetana.

(4 - 02275)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, o promuovere, per completare il restauro della Specola di San Pietro, che è il più significativo monumento della città di Marsala.

L'interrogante, richiamandosi alla propria interrogazione n. 4 - 00170 e tenendo presente la risposta del Ministro competente (in data 20 ottobre 1976), sottolinea che ancora manca il rinnovamento della cortina muraria della Specola, che da anni è gravata di impalcature predisposte per la pubblica incolumità, e che pertanto urge provvedere, d'intesa con il comune e nel rispetto della competenza regionale, alla tutela, alla sistemazione ed alla utilizzazione urbanistica del circostante convento di San Pietro.

(4 - 02276)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, o promuovere, per la salvaguardia e l'urgente restauro delle antichissime chiese di San Mauro e di San Salvatore, che sorgono nell'agro del comune di Gallipoli, in Puglia.

Trattasi di due testimonianze dell'arte e della civiltà bizantine nell'Italia meridionale, onde giustamente per esse, in occasione del 3° Corso di studi bizantini, storici e specialisti di ogni parte del mondo, e anzitutto i rettori delle Università di Bari e di Lecce, con una pubblica dichiarazione, deprecando l'attuale abbandono, hanno chiesto che siano prese « sollecitamente tutte le misure per salvare quello che delle due chiese e della relativa decorazione pittorica è ancora possibile sottrarre alla rovina »

(4 - 02277)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, o promuovere, per il restauro, sia sulla facciata, sia all'interno, del pregevole palazzo settecentesco che sorge in Marsala, alla via XI Maggio n. 28.

Sebbene sia stato utilizzato per l'annuale « Mostra di pittura » e risulti considerato quale sede del museo e della pinacoteca locali, quell'edificio trovasi in una deplorevole degradazione, forse anche per il fatto che la proprietà dello stesso è divisa fra parecchi titolari.

(4 - 02278)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, o promuovere, per superare l'attuale situazione di abbandono nella quale trovasi quell'importante monumento che è la chiesa di Ognissanti sorgente nell'agro di Valenzano, in provincia di Bari: si tratta di una significativa costruzione romanica, a croce greca, fascinosa anche per il colore attuale del calcare con il quale fu costruita.

(4 - 02279)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, o promuovere, per una situazione rinnovatrice dell'interno dell'importante chiesa del Collegio, a Marsala, che all'esterno è stata finalmente restaurata con eliminazione dei gravi danni prodotti dagli eventi bellici.

(4 - 02280)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, o promuovere, per il restauro dello storico castello di Mussomeli.

Quel monumento della Sicilia medioevale, famoso per tanti eventi, da decenni e decenni non è oggetto di manutenzione e non se ne prevede alcuna utilizzazione, onde gli ambienti culturali e la stampa dell'Isola sono giustamente allarmati per il suo crescente deperire nell'abbandono.

(4 - 02281)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, o promuovere, per il restauro di due significative porte dell'antica cerchia di Marsala, cioè Porta Nuova (ove altresì vanno rifatte leggibili le storiche lapidi collocate nel sottarco) e Porta Garibaldi (ove diventano pericolosi, per i passanti, i frammenti degli antichi stemmi risalenti a Carlo V).

(4 - 02282)

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 16 novembre 1978

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 16 novembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

DELLA PORTA ed altri. — Istituzione della Università statale della Tuscia in Viterbo (192).

Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino (852). (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 19,05*).

Dott PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari